

Procedura Operativa PO IRETI EE 20

MODALITÀ E CONDIZIONI CONTRATTUALI PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLE RETI ELETTRICHE DI IRETI S.p.A.

DATA	NOTE
01/02/2012	Inserimento collegamento univoco e informatico alle coordinate bancarie/postali della pagina "Contattaci" del sito internet ireti.it (ex AEMD).
29/03/2013	Principali aggiornamenti: <ul style="list-style-type: none"> • Modalità di presentazione della domanda: richiesto uso del Portale TICA, raggiungibile dal sito internet ireti.it (ex AEMD); • Inserimento Allegato 1 "Soluzioni tecniche standard e costi medi relativi alla realizzazione degli impianti di rete per la connessione in BT e MT alle reti di IRETI S.p.A. (ex AEMD SpA)" e "Tabella costi" contenuta nel capitolo "Costi medi di riferimento per la realizzazione delle soluzioni convenzionali per la connessione"; • Allegato 4: Inserimento schede con specifiche relative alle camerette per le giunzioni MT.
10/11/2014	Principali aggiornamenti: <ul style="list-style-type: none"> • Inserimento "Tipologie di Sistemi Semplici di Produzione e Consumo e benefici tariffari"; • Inserimento Allegato 2 "Modalità e costi dell'iter autorizzativo necessario per la realizzazione dell'impianto di rete per la connessione"; • Inserimento Allegato 3 "Specifica tecnica per la misura dell'energia elettrica prodotta da impianti di produzione connessi alle reti di distribuzione IRETI S.p.A."; • Eliminazione capitolo su Garanzia; • Adeguamenti normativi a seguito confronto ARERA.
30/03/2015	Principali aggiornamenti: <ul style="list-style-type: none"> • Connessione dei sistemi di accumulo alla rete di distribuzione in accordo alle delibere ARERA 574/2014/R/eel e 642/2014/R/eel; • Scopo e ambito di applicazione; • Definizioni; • Struttura della domanda di connessione; • Contenuti del preventivo; • Allegato 1 "Soluzioni tecniche standard e costi medi relativi alla realizzazione degli impianti di rete per la connessione in bt e MT alle reti di AEMD SpA"; • Allegato 3 inserimento "Misura dell'energia nel caso di connessione di sistema di accumulo". • Aggiornamento Allegato 3 "Misura dell'energia nel caso di connessione di sistema di accumulo" con riferimento a quanto previsto dalle delibere ARERA n. 595/2014/R/EEL e 574/2014/R/EEL.
23/11/2015	Aggiornamento in accordo alla delibera 400/2015/R/eel in merito alla connessione di impianti fotovoltaici ex decreto ministeriale 19 maggio 2015. Principale aggiornamento: inserimento Capitolo 17 "Richiesta di connessione per impianti fotovoltaici ex decreto ministeriale 19 maggio 2015"
01/01/2016	Aggiornamento al 1° gennaio 2016 per l'incorporazione di AEMD in IRETI, società del Gruppo Iren che gestisce la distribuzione di energia elettrica nei territori di riferimento
01/04/2016	Adeguamento al nuovo asset societario e alla delibera 558/2015 R/EEL
14/11/2016	Aggiornamento capitoli: <ul style="list-style-type: none"> • Modalità di presentazione della domanda • Corrispettivi per l'ottenimento del preventivo e modalità di pagamento • Termini per la validità della soluzione di connessione in caso di nuovo preventivo • Procedura nel caso di lavori semplici non limitati all'installazione del gruppo di misura

05.06.2017	A seguito dello spostamento dei valori dedicati alle coordinate bancarie e postali, dalla pagina "Contatti" alla pagina web "Pagamento Corrispettivi" della sezione "Come fare per ..." del sito internet IRETI, vengono aggiornati i capitoli: <ul style="list-style-type: none">• Modalità di pagamento dei corrispettivi per l'ottenimento del preventivo• Modalità di pagamento del corrispettivo per la connessione• Procedura nel caso di lavori semplici non limitati all'installazione del gruppo di misura o di lavori complessi
30/11/2020	Principali aggiornamenti: <ul style="list-style-type: none">• Nuova modulistica di connessione disponibile nel sito ireti.it• Aggiornamento richieste di connessione in procedura semplificata / ordinaria• Adeguamento servizio di misura ai sensi della delibera 568/2019/R/eel• Procedura ai sensi della delibera 315/2020/R/eel impianti di produzione $P \leq 800$ W• Aggiornamento Allegati 1, 2, 3
30/01/2023	Principali aggiornamenti: <ul style="list-style-type: none">• Aggiornamento richieste di connessione in procedura semplificata delibera 674/2022/R/eel

INDICE

1.	SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE	6
2.	SCENARIO NORMATIVO	6
3.	RIFERIMENTI	6
4.	DEFINIZIONI	6
5.	RICHIESTE DI CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE	7
5.1.	TIPOLOGIA DELLA RICHIESTA DI CONNESSIONE	7
5.2.	PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONNESSIONE	7
6.	RICHIESTA DI CONNESSIONE CON PROCEDURA SEMPLIFICATA DI IMPIANTI DI PRODUZIONE	8
6.1.	AMBITO DI APPLICAZIONE	8
6.2.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CONNESSIONE	8
6.3.	VERIFICHE PROCEDURALI	10
6.4.	CONCLUSIONE DELLA RICHIESTA DI CONNESSIONE	10
6.5.	DISPOSIZIONI AI FINI DELLE APPARECCHIATURE DI MISURA	13
6.6.	TEMPISTICHE AI FINI DELL'ATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE	13
7.	RICHIESTA DI CONNESSIONE CON PROCEDURA ORDINARIA DI IMPIANTI DI PRODUZIONE	14
7.1.	AMBITO DI APPLICAZIONE	14
7.2.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CONNESSIONE	14
7.3.	DATI IDENTIFICATIVI DELLA RICHIESTA DI CONNESSIONE	14
7.4.	TEMPI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PREVENTIVO	17
7.5.	CONTENUTI DEL PREVENTIVO PER LA CONNESSIONE	18
7.6.	MODIFICA DEL PREVENTIVO	20
7.7.	VALIDITÀ DEL PREVENTIVO PER LA CONNESSIONE	21
7.8.	SOLUZIONE TECNICA MINIMA GENERALE	22
7.9.	ACCETTAZIONE DEL PREVENTIVO	23
7.10.	CONDIZIONI PER LA VALIDITÀ DEL PREVENTIVO	24
7.11.	PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI AI FINI DELLA VALIDITÀ DEL PREVENTIVO	24
7.12.	TEMPI DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RETE PER LA CONNESSIONE	25
7.13.	REALIZZAZIONE IN PROPRIO DELL'IMPIANTO DI RETE PER LA CONNESSIONE	26
7.14.	CONCLUSIONE DELLA RICHIESTA DI CONNESSIONE	30
7.15.	ATTIVAZIONE DELLA CONNESSIONE	30
8.	RICHIESTE DI CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI POTENZA INFERIORE A 800 W	31
8.1.	AMBITO DI APPLICAZIONE	31

8.2.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CONNESSIONE	31
8.3.	CONDIZIONI PROCEDURALI.....	32
9.	ADEMPIMENTI A CURA DEL RICHIEDENTE DURANTE L'ESERCIZIO	33
10.	CORRISPETTIVI PER LE RICHIESTE DI CONNESSIONE	33
10.1.	MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI.....	33
10.2.	CORRISPETTIVO ECONOMICO PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE FOTVOLTAICI EX DM 19 MAGGIO 2015 E DI IMPIANTI DI PRODUZIONE A MICROCOGENERAZIONE EX DM 16 MARZO 2017	34
10.3.	CORRISPETTIVO ECONOMICO PER L'OTTENIMENTO DEL PREVENTIVO	34
10.4.	CORRISPETTIVO ECONOMICO PER LA CONNESSIONE	34
10.5.	CORRISPETTIVO ECONOMICO PER ADEGUAMENTO DELLA CONNESSIONE ESISTENTE CON INTERVENTI NON ALTERANTI LA CONFIGURAZIONE IMPIANTISTICA.....	36
10.6.	CORRISPETTIVO ECONOMICO PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DI POTENZA INFERIORE A 800 W.....	36
10.7.	CORRISPETTIVO ECONOMICO PER LE ATTIVITÀ INERENTI I PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI	36
10.8.	CORRISPETTIVO ECONOMICO PER IL COLLAUDO DELL'IMPIANTO DI RETE PER LA CONNESSIONE.....	36
10.9.	CORRISPETTIVO ECONOMICO PER IL PUNTO DI PRELIEVO.....	37
10.10.	CORRISPETTIVO ECONOMICO PER LA VOLTURA DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE	37
11.	MODIFICHE ALLO STATO DELLA RICHIESTA DI CONNESSIONE	37
11.1.	VOLTURA DELLA RICHIESTA DI CONNESSIONE	37
11.2.	RINUNCIA ALLA RICHIESTA DI CONNESSIONE DA PARTE DEL RICHIEDENTE	39
11.3.	DECADENZA RICHIESTA DI CONNESSIONE	39
11.4.	MESSA IN CONSERVAZIONE DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE	39
11.5.	RIATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE.....	39
11.6.	DISMISSIONE DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE	40
12.	CONFIGURAZIONI TISSPC PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE E CONSUMO	40
12.1.	BENEFICI TARIFFARI PREVISTI DALLA LEGGE PER I SEU E I SESEU.....	42
13.	ALLEGATI TECNICI.....	43
13.1.	ALLEGATO 1 – SOLUZIONI TECNICHE E COSTI MEDI PER GLI IMPIANTI DI RETE.....	43
13.2.	ALLEGATO 2 – PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI PER GLI IMPIANTI DI RETE	43
13.3.	ALLEGATO 3 – SPECIFICA TECNICA PER LA MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA.....	43
13.4.	ALLEGATO 4 – STANDARD TECNICI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RETE .	43
14.	RIFERIMENTI IRETI	43

1. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

IRETI S.p.A. (di seguito IRETI), in qualità di gestore della rete di distribuzione di energia elettrica con obbligo di connessione di terzi, con riferimento allo scenario normativo di seguito definito, con il presente documento provvede a definire le *Modalità di connessione e Condizioni Contrattuali* (di seguito MCC) per la connessione di impianti di produzione di energia elettrica in parallelo alla suddetta rete di distribuzione di competenza IRETI.

In riferimento all'art. 2 del Testo Integrato delle Connessioni Attive (di seguito TICA), le modalità procedurali esposte nel presente documento sono da ritenersi riferite a:

- 1) Richieste di nuove connessioni alle reti di competenza IRETI con potenza richiesta in immissione inferiore a 10.000 kW;
- 2) Richieste di adeguamento di connessioni esistenti nella rete di competenza IRETI, conseguenti alla nuova realizzazione o alla modifica di impianti di produzione di energia elettrica;
- 3) Richieste di connessione alla rete di competenza IRETI di sistemi di accumulo.

2. SCENARIO NORMATIVO

La delibera ARG/elt 99/08 emessa dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito ARERA), attraverso l'Allegato A e successive modifiche e integrazioni ai sensi delle deliberazioni ARG/elt 79/08, ARG/elt 205/08, ARG/elt 130/09, ARG/elt 125/10, ARG/elt 51/11, ARG/elt 148/11, ARG/elt 187/11, 226/2012/R/eel, 328/2012/R/eel, 578/2013/R/eel, 574/2014/R/eel, 400/2015/R/eel, 558/2015/R/eel, 424/2016/R/eel, 581/2017/R/eel, 564/2018/R/eel, 592/2018/R/eel, 66/2020/R/eel e 315/2020/R/eel 674/2022/R/efr ha introdotto il "Testo Integrato delle Condizioni Tecniche ed Economiche per la Connessione alle reti con obbligo di Connessione di terzi degli Impianti di Produzione" (di seguito TICA). Inoltre, la delibera ARERA ARG/elt 33/08 ha definito la norma CEI 0-16 quale "*Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi o passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica*", includendo tale norma come riferimento tecnico dell'Allegato A di tale delibera.

In riferimento ai requisiti tecnici dei sistemi di accumulo, per i quali sono state effettuate le richieste di connessione a far data dal 21 novembre 2014, è fatto esplicito riferimento alle Norme CEI 0-21 e CEI 0-16, rispettivamente per le connessioni in Bassa Tensione (BT) e in Media Tensione (MT), nell'edizione con data di pubblicazione 03.2022.

3. RIFERIMENTI

Le presenti linee guida fanno riferimento al complesso delle applicabili e vigenti norme tecniche, alle delibere ARERA e alla legislazione vigente alla data di pubblicazione del presente documento.

4. DEFINIZIONI

In riferimento all'art. 1 comma 1 del TICA, si riportano di seguito i principali soggetti coinvolti ai fini delle suddette richieste di connessione:

- Richiedente: soggetto titolare di una richiesta di accesso alle infrastrutture di rete con obbligo di connessione di terzi finalizzata alla connessione di impianti di produzione di energia elettrica. Il Richiedente è il soggetto che intende realizzare ed esercire l'impianto di produzione o un suo mandatario con rappresentanza;
- Produttore di energia elettrica o Produttore: persona fisica o giuridica che produce energia elettrica indipendentemente dalla proprietà dell'impianto.

Egli è l'intestatario dell'officina elettrica di produzione, ove prevista dalla normativa vigente, nonché l'intestatario delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di produzione;

- Cliente finale: persona fisica o giuridica che non esercita l'attività di distribuzione e che preleva l'energia elettrica, per la quota di proprio uso finale, da una rete con l'obbligo di connessione di terzi anche attraverso reti o linee private.

Ai fini delle ulteriori necessarie definizioni si rimanda interamente a quanto indicato nell'art. 1 della delibera ARG/elt 99/08, nell'art. 1 della delibera 574/2014/R/EEL, negli artt. 1 e 2 della delibera 642/2014/R/EEL e alle Norme CEI 0-16 e 0-21.

5. RICHIESTE DI CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE

5.1. TIPOLOGIA DELLA RICHIESTA DI CONNESSIONE

1) Nuova connessione

Ai sensi dell'art. 6 comma 1 del TICA, le richieste di nuova connessione devono essere presentate a:

- a. IRETI, in qualità impresa distributrice competente nell'ambito territoriale, secondo le modalità di cui al cap. 6, per potenza richiesta in immissione inferiore a 10.000 kW;
- b. Terna, per potenza richiesta in immissione uguale o superiore a 10.000 kW.

2) Adeguamento connessione

Ai sensi dell'art. 6 comma 2 del TICA, le richieste di adeguamento connessione devono essere presentate a:

- a. IRETI, in qualità di impresa distributrice competente nell'ambito territoriale, nel caso in cui l'impianto di produzione e/o di consumo esistente sia già connesso alla rete di distribuzione;
- b. Terna, qualora l'impianto di produzione e/o di consumo esistente sia già connesso alla rete di trasmissione.

3) Adeguamento connessione con interventi non alteranti la configurazione impiantistica

Ai sensi dell'art. 6 comma 7 del TICA, le richieste di adeguamento della connessione esistente, qualora relative a interventi nell'impianto di produzione non alteranti la configurazione inserita in GAUDÌ o sull'impianto elettrico dell'utente e non comportanti interventi da parte di IRETI sul punto di connessione o sulla rete esistente, né la realizzazione di sviluppi di rete, devono essere presentate a IRETI a mezzo di unica comunicazione di aggiornamento da inviare all'indirizzo ireti@pec.ireti.it e in copia conoscenza a connessioni_attive@ireti.it.

5.2. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONNESSIONE

Le richieste di connessione alla rete di distribuzione di energia elettrica di competenza IRETI di cui ai cap. 6, 7, 8 devono essere effettuate esclusivamente seguendo le indicazioni indicate e per mezzo della [modulistica per la connessione](#).

E' disponibile sul sito ireti.it il manuale per la compilazione delle richieste di connessione. Eventuali richieste di connessione non caricate nel suddetto Portale saranno respinte.

6. RICHIESTA DI CONNESSIONE CON PROCEDURA SEMPLIFICATA DI IMPIANTI DI PRODUZIONE

6.1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le richieste di connessione con procedura semplificata definite nel presente capitolo si intendono valide di applicazione esclusivamente per le tipologie di impianti di produzione e caratteristiche definite di seguito.

1) Impianti Fotovoltaici ex DM 2 agosto 2022

Impianti di produzione di energia elettrica con tecnologia fotovoltaica aventi il complesso di caratteristiche previste dall'art. 1 comma 1 e 2 del Decreto Ministeriale (DM) 2 agosto 2022, ovvero:

- Realizzazione presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi;
- Potenza nominale non superiore a 200 kW, Tale potenza è determinata come valore minimo tra la somma delle singole potenze nominali di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto fotovoltaico, misurate alle condizioni STC (Standard Test Condition), e la somma delle singole potenze nominali degli inverter, come definite dalle relative Norme del Comitato Elettrotecnico Italiano;
- Contestuale richiesta di ritiro dell'energia elettrica da parte del GSE, inclusi i regimi dello scambio sul posto e del ritiro dedicato ovvero si opti per la cessione a mercato dell'energia immessa in rete mediante il conferimento ad una controparte diversa dal GSE del mandato di sottoscrizione del contratto di dispacciamento con Terna;
- Assenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di connessione.

2) Impianti di Microgenerazione ex DM 16 marzo 2017

Impianti di produzione di energia elettrica con tecnologia microgenerazione ad Alto Rendimento ovvero microgenerazione alimentati da Fonti Rinnovabili aventi il complesso di caratteristiche previste dal Decreto Ministeriale (DM) 16 marzo 2017:

- Realizzazione presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in Bassa o Media Tensione;
- Potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo;
- Alimentazione da biomasse, biogas, bioliquidi ovvero da gas metano o GPL;
- Contestuale richiesta di accesso al regime dello scambio sul posto;
- Ove ricadente nell'ambito di applicazione del Codice dei beni e delle attività culturali di cui al decreto legislativo 42/04, non determini alterazione dello stato dei luoghi e dell'aspetto esteriore degli edifici;
- Capacità di generazione inferiore a 50 kW_e;
- Assenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di connessione.

6.2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CONNESSIONE

Le richieste di connessione per gli impianti di produzione di cui al par. 6.1 devono essere presentate dal Richiedente a IRETI attraverso la presentazione del Modello Unico parte 1 (MU1) e, all'atto della conclusione dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, del Modello Unico parte 2 (MU2).

Ai sensi del TICA, il soggetto richiedente la connessione dell'impianto di produzione a mezzo della procedura semplificata con Modello Unico è coincidente con il soggetto rivestente la qualifica di Produttore di energia elettrica

I moduli per la presentazione delle richieste di connessione di cui al par. 6.1, disponibili al link [modulistica per la connessione | Richieste di connessione di impianti di produzione – iter semplificato](#), dovranno essere caricati dal Richiedente nel [Portale dei Produttori](#).

All'atto dell'inserimento della richiesta di connessione nel Portale dei Produttori è necessario l'inserimento di un recapito email valido e attivo.

Si rammenta la necessità di salvataggio del codice richiesta automaticamente generato all'atto di inserimento della richiesta di connessione.

E' da intendersi obbligatoriamente necessaria la contestuale presentazione anche degli allegati indicati nei rispettivi Modelli Unici parte 1 e parte 2 e di eventuali integrazioni necessarie a IRETI ai fini della corretta evasione della richiesta di connessione.

6.2.1. DOCUMENTI NECESSARI PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CONNESSIONE

La richiesta di connessione, in funzione della tipologia di impianto di produzione, dovrà essere completa dei seguenti documenti accessibili unicamente dal link [modulistica per la connessione | Richieste di connessione di impianti di produzione – iter semplificato.](#)

1) Impianti fotovoltaici ex DM 2 agosto 2022

- Modello Unico parte 1;
- Dichiarazione di conformità dell'impianto di produzione alla regola dell'arte ai sensi della vigente normativa;
- Dichiarazione di conformità di eventuali dispositivi di conversione statica e di interfaccia installati;
- Schema elettrico unifilare dell'impianto includente le informazioni previste per lo schema unifilare di misura, redatto ai sensi della specifica tecnica di misura;
- Scansione documento di identità;
- Eventuale delega alla presentazione della domanda rilasciata dal Cliente Finale titolare del punto di connessione per la presentazione della domanda di modifica della connessione esistente, nonché il mandato con rappresentanza del cliente finale ai fini dell'accettazione del contratto di scambio sul posto (solo qualora il Richiedente non sia coincidente con il cliente finale titolare del punto di connessione oggetto della richiesta).

2) Impianti di microgenerazione ex DM 16 marzo 2017

- Modello Unico parte 1;
- Allegato MCG – Dati Tecnici Microgenerazione;
- Scansione documento di identità;
- Eventuale delega alla presentazione della domanda rilasciata dal Cliente Finale titolare del punto di connessione per la presentazione della domanda di modifica della connessione esistente, nonché il mandato con rappresentanza del cliente finale ai fini dell'accettazione del contratto di scambio sul posto (solo qualora il Richiedente non sia coincidente con il cliente finale titolare del punto di connessione oggetto della richiesta);
- Schema elettrico unifilare dell'impianto includente le informazioni previste per lo schema unifilare di misura, redatto ai sensi della specifica tecnica di misura;
- Schema generale di funzionamento;
- Schema termico completo dell'impianto;

- Solo per gli impianti di potenza superiore a 25 kW_e, segnalazione certificata di inizio attività ai fini della sicurezza antincendio (SCIA) corredata da asseverazione, a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità dell'attività ai requisiti di prevenzione incendi indicati nella regola tecnica approvata con decreto ministeriale 13 luglio 2011;
- Allegato SDA riportante i dati tecnici del Sistema di Accumulo (solo qualora l'impianto di produzione sia caratterizzato anche dalla presenza di un sistema di accumulo).

6.3. VERIFICHE PROCEDURALI

IRETI entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di caricamento del MU1 effettuerà le seguenti attività:

- Verifica del soddisfacimento dei requisiti previsti e necessari da parte dell'impianto di produzione oggetto della richiesta.
Qualora la richiesta inserita dal Richiedente necessiti di integrazioni, le stesse verranno notificate nella pagina personale del Richiedente nel Portale dei Produttore e, se necessario, a mezzo di comunicazione al recapito email o telefonico registrato in fase di inserimento della richiesta di connessione,
- Verifica e definizione, tramite eventuale sopralluogo, della tipologia di lavori necessari per la connessione dell'impianto di produzione alla rete elettrica di IRETI.

6.4. CONCLUSIONE DELLA RICHIESTA DI CONNESSIONE

6.4.1. CONCLUSIONE DELLA RICHIESTA DI CONNESSIONE IN PRESENZA DI LAVORI SEMPLICI

Ai sensi dell'art.1 comma 1 del TICA, si definiscono lavori semplici ai fini della connessione alla rete elettrica i lavori costituiti dalle attività realizzazione, modifica o sostituzione a regola d'arte dell'impianto di IRETI eseguite a mezzo di interventi limitati alla posa, programmazione e attivazione del contatore di misura dell'energia prodotta e alla riprogrammazione del contatore di misura dell'energia scambiata con IRETI.

Qualora la connessione dell'impianto di produzione, ai fini della connessione, sia caratterizzata dai sopramenzionati lavori semplici limitati all'installazione del gruppo di misura, IRETI entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di presentazione del Modello Unico parte 1, provvede a:

- Addebitare al Richiedente il corrispettivo onnicomprensivo come definito al par. 10.2;
- Notificare al Richiedente a mezzo portale l'avvio della procedura di connessione con indicazione del codice di rintracciabilità associato alla richiesta di connessione, della tipologia di lavori necessari ai fini della connessione e delle indicazioni sulle eventuali opere necessarie a carico del Richiedente;
- Notificare al Richiedente a mezzo PEC la copia delle ricevute di trasmissione del Modello Unico parte 1 agli enti preposti dai Decreti Ministeriali di riferimento;
- Predisporre il regolamento d'esercizio e il contratto per la gestione del servizio di misura e li mette a disposizione del richiedente;

Il Richiedente, al fine della conclusione della richiesta di connessione con procedura semplificata, successivamente alla conclusione dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione e delle opere strettamente ed eventualmente necessarie alla realizzazione fisica della connessione, è tenuto a caricare nella propria pagina personale del Portale dei Produttori i seguenti documenti in funzione della tipologia di impianto di produzione:

1) Impianti fotovoltaici ex DM 2 agosto 2022

- Modello Unico parte 2;

2) Impianti di microgenerazione ex DM 16 marzo 2017

- Modello Unico parte 2;
- Scheda tecnica dell'Unità di microgenerazione;
- Relazione tecnica di riconoscimento CAR (solo nel caso di impianti di microgenerazione ad Alto Rendimento);
- Dichiarazione del costruttore dell'unità di microgenerazione dalla quale si abbia evidenza delle prestazioni energetiche e in cui si attesti l'assenza di dissipazioni termiche, variazioni del carico, regolazioni della potenza elettrica, rampe di accensione e spegnimento di lunga durata, altre situazioni di funzionamento modulabile che determinino variazioni del rapporto energia elettrica/energia termica (solo nel caso di impianti di microgenerazione ad Alto Rendimento).

Il Richiedente con il caricamento del MU2:

- Dichiara di aver preso visione e di aver accettato il regolamento di esercizio e il contratto per l'erogazione del servizio di scambio sul posto con il GSE;
- Autorizza il GSE a procedere all'accredito dei proventi derivanti dall'erogazione del servizio di scambio sul posto o ritiro dedicato sul conto corrente associato al codice IBAN indicato. O a cedere al mercato mediante il conferimento ad una controparte diversa dal GSE.

IRETI, a valle del ricevimento del MU2, provvede a notificare a mezzo PEC la trasmissione del Modello Unico parte 2 agli enti preposti dai Decreti Ministeriali di riferimento.

6.4.2. CONCLUSIONE DELLA RICHIESTA DI CONNESSIONE IN PRESENZA DI LAVORI COMPLESSI

Ai sensi dell'art.1 comma 1 del TICA, si definiscono lavori complessi ai fini della connessione alla rete elettrica i lavori costituiti dalle attività di realizzazione, modifica o sostituzione a regola d'arte dell'impianto di IRETI nelle casistiche non comprese nella definizione di Lavori Semplici.

Qualora la connessione dell'impianto di produzione, ai fini della connessione, sia caratterizzata dai sopramenzionati lavori complessi, IRETI, entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di presentazione del Modello Unico parte 1, provvede a:

- Notificare al Richiedente a mezzo email il preventivo per la connessione, recante quanto descritto al par. 7.5.
- Addebitare al Richiedente il corrispettivo economico per l'ottenimento del preventivo definito, in funzione alla potenza richiesta in immissione, come definito nel par. 10.3;
- Notificare al Richiedente a mezzo portale l'avvio della procedura di connessione con indicazione del codice di rintracciabilità associato alla richiesta di connessione, della tipologia di lavori necessari ai fini della connessione e delle indicazioni sulle eventuali opere necessarie a carico del Richiedente;
- Notificare al Richiedente a mezzo PEC la copia delle ricevute di trasmissione del Modello Unico parte 1 agli enti preposti dai Decreti Ministeriali di riferimento;

- Notificare al Richiedente nella rispettiva pagina personale del Portale dei Produttori il Regolamento di Esercizio.

La conclusione della richiesta di connessione con procedura semplificata recante, ai fini della connessione, lavori complessi e comportante l'elaborazione da parte di IRETI del suddetto preventivo, successivamente alla conclusione dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione e delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione, è subordinata, entro le tempistiche di cui all'art. 7 comma 2 del TICA e in funzione della tipologia di impianto, all'accettazione del preventivo per la connessione come definito al par. 7.9, e al caricamento da parte del Richiedente, nella propria pagina personale del Portale dei Produttori, dei seguenti documenti:

- 1) Impianti fotovoltaici DM 2 agosto 2022
 - Modello Unico parte 2;
 - Modulo di Accettazione del Preventivo (MdA);
 - Documento di attestazione di avvenuto pagamento del corrispettivo per la connessione, come definito al par. 10.4.
- 2) Impianti di microgenerazione ex DM 16 marzo 2017
 - Modello Unico parte 2;
 - Modulo di Accettazione del Preventivo (MdA);
 - Documento di attestazione di avvenuto pagamento del corrispettivo per la connessione, come definito al par. 10.4.
 - Scheda tecnica dell'Unità di microgenerazione;
 - Relazione tecnica di riconoscimento CAR (solo nel caso di impianti di microgenerazione ad Alto Rendimento);
 - Dichiarazione del costruttore dell'unità di microgenerazione dalla quale si abbia evidenza delle prestazioni energetiche e in cui si attesti l'assenza di dissipazioni termiche, variazioni del carico, regolazioni della potenza elettrica, rampe di accensione e spegnimento di lunga durata, altre situazioni di funzionamento modulabile che determinino variazioni del rapporto energia elettrica/energia termica (solo nel caso di impianti di microgenerazione ad Alto Rendimento).

Il Richiedente con il caricamento del MU2:

- Dichiaro di aver preso visione e di aver accettato il regolamento di esercizio e il contratto per l'erogazione del servizio di scambio sul posto con il GSE;
- Autorizzo il GSE a procedere all'accredito dei proventi derivanti dall'erogazione del servizio di scambio sul posto sul conto o del ritiro dedicato sul conto corrente associato al codice IBAN indicato. O a cedere al mercato mediante il conferimento ad una controparte diversa dal GSE del mandato alla sottoscrizione del contratto di dispacciamento con Terna.

IRETI, a valle del ricevimento del MU2, provvede a notificare a mezzo PEC la trasmissione del Modello Unico parte 2 agli enti preposti dai Decreti Ministeriali di riferimento.

Si faccia riferimento al successivo cap. 7 per ulteriori informazioni in merito al preventivo per la connessione per lavori complessi non limitati alla sola installazione del gruppo di misura.

6.4.2.1. PRESENZA DI EVENTUALI OPERE PER LA CONNESSIONE A CARICO DEL RICHIEDENTE

Qualora ai fini della connessione, come da indicazione nel preventivo, il Richiedente sia tenuto alla realizzazione di eventuali opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione, lo stesso,

successivamente alla conclusione delle suddette opere di competenza, è tenuto a effettuare il caricamento, nella propria pagina personale del Portale dei Produttori del Modulo di Fine Opere (CFO) disponibile al link [modulistica per la connessione | Richieste di connessione di impianti di produzione – iter ordinario](#).

6.5. DISPOSIZIONI AI FINI DELLE APPARECCHIATURE DI MISURA

Le apparecchiature di misura dovranno essere installate nelle immediate vicinanze del punto di prelievo, in una posizione accessibile ad IRETI anche nel caso di assenza del cliente finale.

In particolare, nel caso:

- Di edifici con più unità immobiliari le apparecchiature devono essere centralizzate in apposito vano
- Di proprietà recintate le apparecchiature vengono localizzate al limite della proprietà, con accesso diretto da strada aperta al pubblico;
- L'installazione delle apparecchiature richieda opere che ricadono nell'ambito delle proprietà condominiali, i permessi e le autorizzazioni devono essere messi a disposizione da parte del Richiedente.

Il Richiedente è tenuto a garantire a IRETI idonei spazi per l'impianto di rete per la connessione e per i complessi di misura. Per dettagli relativi al punto di connessione si rimanda alla norma CEI 0-21.

Si rimanda all'Allegato 3 per ulteriori approfondimenti.

6.6. TEMPISTICHE AI FINI DELL'ATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE

Qualora, ai fini della connessione, non siano necessarie opere e/o autorizzazioni, il tempo di realizzazione della connessione è decorrente dalla data di ricevimento, da parte di IRETI, dell'accettazione del preventivo corredata dai suddetti documenti necessari.

Qualora vi sia la presenza di opere per la connessione a carico del Richiedente, il termine previsto per la realizzazione della connessione è definito dall'art. 10 comma 1 del TICA e decorre dalla data di ricevimento, da parte di IRETI, di tale comunicazione ovvero, se posteriore, dal termine ultimo previsto dal comma 9.6 inerente gli eventuali atti autorizzativi richiesti.

Entro 10 (dieci) giorni lavorativi a decorrere dalla data di corretta ricezione del Modello Unico parte 2 o, qualora vi sia presenza di opere per la connessione, a decorrere dalla data di attivazione su GAUDI dello stato di "UP Abilitata ai fini dell'Attivazione e dell'Esercizio" e "Impianto Abilitato ai fini dell'Attivazione e dell'Esercizio", IRETI provvederà a comunicare al Richiedente le possibili date per l'appuntamento finalizzato all'attivazione dell'impianto di produzione.

IRETI, prima dell'attivazione della connessione, provvederà inoltre a comunicare agli enti preposti dai Decreti Ministeriali di riferimento la ricezione del Modello Unico parte 2.

IRETI, all'atto dell'attivazione della connessione, redigerà il verbale di attivazione (o di mancata attivazione) della connessione.

Qualora il Produttore si opponga all'accesso del personale di IRETI in sede di attivazione della connessione, IRETI non procederà all'attivazione della connessione sospendendo il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi e comunicando tale azione al Produttore stesso e al GSE nel caso in cui l'impianto di produzione possa essere ammesso a beneficiare di incentivi.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda all'art. 10 del TICA.

7. RICHIESTA DI CONNESSIONE CON PROCEDURA ORDINARIA DI IMPIANTI DI PRODUZIONE

7.1. AMBITO DI APPLICAZIONE

La modalità di connessione con procedura ordinaria definita nel presente capitolo deve essere presentata a IRETI e si intende valida esclusivamente alle seguenti tipologia di richiesta:

- 1) Richieste di nuova connessione di impianti di produzione con potenza richiesta in immissione inferiore a 10.000 kW;
- 2) Richiesta di adeguamento della connessione esistente con nuova o modifica connessione di impianti di produzione con potenza richiesta in immissione inferiore a 10.000 kW.

7.2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CONNESSIONE

Le richieste di connessione per gli impianti di produzione di cui al par. 7.1 devono essere presentate dal Richiedente a IRETI attraverso il caricamento dei dati, informazioni e necessari moduli allegati, disponibili al link [modulistica per la connessione | Richieste di connessione di impianti di produzione – iter ordinario](#), nel [Portale dei Produttori](#).

All'atto dell'inserimento della richiesta di connessione nel Portale dei Produttori è necessario l'inserimento di un indirizzo email valido e attivo.

Si ricorda la necessità di salvataggio del codice richiesta automaticamente generato all'atto di inserimento della richiesta di connessione.

E' da intendersi obbligatoriamente necessaria la contestuale presentazione degli allegati richiesti e di eventuali integrazioni necessarie a IRETI ai fini della corretta evasione della richiesta di connessione.

7.3. DATI IDENTIFICATIVI DELLA RICHIESTA DI CONNESSIONE

Le richieste di nuova/adeguamento connessione ai sensi del suddetto par. 7.1 presentate con procedura ordinaria dovranno riportare le seguenti informazioni:

- 1) Dati anagrafici del Richiedente, del Cliente Finale titolare del POD e del Produttore associato all'impianto di produzione, qualora diverso dal Richiedente;
- 2) Valore della potenza richiesta in immissione al termine del processo di connessione, espressa in kW;
- 3) Valore della potenza nominale dell'impianto di produzione a cui si riferisce la richiesta di connessione, ovvero il valore dell'aumento di potenza dell'impianto di generazione elettrica installato;
- 4) In caso di richiesta di adeguamento di una connessione esistente, i dati identificativi del punto di connessione esistente, unitamente alla potenza già disponibile in immissione e alla potenza già disponibile in prelievo;
- 5) Fonte primaria utilizzata per la produzione di energia elettrica o, nel caso in cui la richiesta riguardi l'installazione di un sistema di accumulo, l'indicazione riguardo il sistema di stoccaggio dell'energia elettrica;
- 6) Data prevista di avvio e conclusione dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione e la data di entrata in esercizio dell'impianto di produzione;
- 7) Eventuali esigenze tecniche segnalate dall'utente della rete che possono influire sulla definizione della soluzione per la connessione;
- 8) Planimetria catastale dell'area ovvero il piano particellare dell'opera evidenziante la proprietà dei terreni sui quali l'impianto di produzione è destinato a insistere;

- 9) Documento, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante la disponibilità del sito oggetto dell'installazione degli impianti di produzione di energia elettrica. Tale documento deve indicare almeno i presupposti di tale disponibilità in termini di proprietà o di eventuali diritti di utilizzo. Detta disponibilità non è richiesta laddove la procedura autorizzativa richieda l'esistenza di un preventivo per la connessione già accettato;
- 10) Nel caso di impianti cogenerativi, l'eventuale attestazione del rispetto o meno delle condizioni di cui al DM 4 agosto 2011, sulla base dei dati di progetto, evidenziando l'eventuale rispetto o meno della definizione di impianto di cogenerazione ad Alto Rendimento di cui al TICA.
Tale attestazione viene effettuata dal Richiedente mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- 11) Nel caso di centrali ibride, l'eventuale attestazione del rispetto o meno delle condizioni di cui all'articolo 8 comma 6 del D.lgs. 387/03, sulla base dei dati di progetto.
Tale attestazione viene effettuata dal Richiedente mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- 12) Documentazione attestante l'avvenuto pagamento del corrispettivo per l'ottenimento del preventivo di cui all'art.6 comma 6 del TICA;
- 13) Valore della potenza nominale relativa all'alimentazione dei servizi ausiliari, espressa in kW, indicando separatamente, qualora presente, la potenza nominale del sistema di accumulo;
- 14) Nel caso di nuova connessione in immissione e in prelievo, valore della potenza richiesta in prelievo al termine del processo di connessione, espressa in kW.
E' necessario precisare se tale potenza sia relativa alla sola alimentazione degli ausiliari di impianto o anche a un altro centro di consumo. Nei casi in cui la potenza richiesta in prelievo non contempli i servizi ausiliari o li contempli in parte, è necessario indicare i diversi punti di connessione attraverso cui avviene l'alimentazione dei servizi ausiliari;
- 15) Documentazione progettuale degli interventi previsti ai sensi della Norma CEI 0-2.
In particolare dovrà essere prodotta la seguente documentazione:
- a) Schema elettrico unifilare, firmato da un tecnico abilitato, relativo alla parte di impianto allo stesso livello della tensione di consegna, ivi compresi i trasformatori dal livello della tensione di consegna ad altri livelli di tensione, nonché i dispositivi rilevanti ai fini della connessione (dispositivo generale, di interfaccia, di generatore), i punti di misura di produzione e di scambio e, qualora presenti, i punti di misura dell'energia elettrica assorbita e rilasciata dai sistemi di accumulo, a prescindere dal livello di tensione a cui detti dispositivi e punti di misura appartengono, con indicazione dei possibili assetti di esercizio.
Sullo schema devono essere indicati in dettaglio gli organi di manovra, le protezioni presenti e gli eventuali punti di derivazione dei carichi. Se presenti, dovranno essere evidenziati i sistemi di accumulo, specificando la potenza nominale e la capacità di accumulo, la tipologia di alimentazione (monodirezionali o bidirezionali) e il tipo di installazione (lato produzione o post produzione), gli ulteriori punti di connessione con altre reti, il relativo livello di tensione e POD, nonché l'eventuale presenza di dispositivi che impediscano di mettere in parallelo, anche transitoriamente, le reti su cui insistono i predetti punti, nonché il punto di connessione oggetto di adeguamento;
- b) Descrizione (tipologia, caratteristiche tecniche di targa) dei seguenti componenti:
- i. Generatori, convertitori e/o eventuali motori elettrici di potenza;
 - ii. Dispositivi (generale, di interfaccia e/o di generatore) e protezioni associate;

- iii. Sistemi di rifasamento (eventuali);
- iv. Eventuali trasformatori.

- 16) Caratteristiche del sistema di misura dell'energia prodotta e/o immessa (marca e modello del misuratore) qualora, ai sensi della delibera 568/2019/R/eel e successive modifiche e integrazioni, la responsabilità dell'installazione e manutenzione dei misuratori non sia in capo a IRETI;
- 17) Destinazione d'uso dell'energia elettrica prelevata (con indicazione riguardo la sola alimentazione dei servizi ausiliari o l'alimentazione di altri carichi).
Nel caso in cui l'energia elettrica prelevata non venga utilizzata esclusivamente per l'alimentazione dei servizi ausiliari occorre dettagliare la tipologia di cliente evidenziando, in particolare, se l'energia prelevata servirà ad alimentare un'utenza domestica;
- 18) Nel caso di potenze richieste in immissione superiori a 1 MW la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'insussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/11;
- 19) Eventuale suddivisione dell'impianto in diverse sezioni per le quali si preveda un'entrata in esercizio in tempi differenti;
- 20) Nel caso di adeguamento della connessione esistente, la presenza di altri impianti di produzione di energia elettrica connessi alla rete con obbligo di connessione di terzi mediante lo stesso punto di connessione;
- 21) Destinazione commerciale presunta dell'energia elettrica prodotta (autoconsumo e vendita, vendita esclusiva al netto dell'autoconsumo da ausiliari, scambio sul posto, ritiro dedicato);
- 22) Eventuale richiesta degli incentivi previsti dalle normative vigenti, con indicazione della tipologia;
- 23) Eventuale esistenza di altri Richiedenti con cui potrebbe essere possibile condividere l'impianto di rete per la connessione, qualora il Richiedente disponga di tali informazioni;
- 24) Eventuale autorizzazione a fornire i dati di cui al presente comma ad altri Richiedenti e/o altri gestori di rete ai fini dell'attivazione del coordinamento tra gestori e ai fini dell'eventuale condivisione dell'impianto di rete per la connessione.
- 25) Recapito fax o posta elettronica certificata che, qualora non sia disponibile il portale informatico, consenta l'invio, da parte del Gestore di Rete, di comunicazioni che necessitano l'immediato ricevimento da parte del Richiedente;
- 26) Nei soli casi in cui si voglia realizzare un ASSPC o si vogliano apportare modifiche alla connessione di un SSPC:
 - a) Le informazioni necessarie ad identificare chi sia il cliente finale a cui dovrà essere intestata la titolarità della connessione ed il relativo POD;
 - b) La tipologia di ASSPC che si vuole realizzare, sulla base delle definizioni di ASSPC di cui al TISSPC o la tipologia di SSPC oggetto della richiesta di modifica della connessione esistente;
- 27) Eventuale mandato rilasciato dal soggetto titolare del punto di connessione, qualora lo stesso non sia coincidente con il soggetto Richiedente.

Qualora la richiesta non fosse corredata dalle previste necessarie informazioni, IRETI fornirà tempestiva comunicazione al Richiedente.

7.4. TEMPI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PREVENTIVO

A seguito della richiesta di connessione presentata secondo le modalità riportate al par. 7.2, IRETI verificherà la correttezza delle informazioni.

Qualora la documentazione non sia conforme a quanto indicato nei suddetti paragrafi, ai sensi dell'art.7 comma 2 del TICA, IRETI darà comunicazione al Richiedente entro il termine di 20 (venti) giorni lavorativi, con indicazione delle necessarie integrazioni ai fini della predisposizione del preventivo.

In tale eventualità, i tempi di messa a disposizione del preventivo decorreranno dalla data di consegna a IRETI della documentazione conforme a quanto indicato nel suddetto paragrafo.

In seguito al ricevimento della richiesta di preventivo corredata dalla documentazione richiesta e dalla ricevuta di pagamento del corrispettivo di cui al par. 10.3, IRETI predisporrà e notificherà al Richiedente il preventivo ai sensi dell'art. 7 comma 1 del TICA, nel rispetto delle seguenti tempistiche:

- 20 (venti) giorni lavorativi per potenze in immissione richieste fino a 100 kW;
- 45 (quarantacinque) giorni lavorativi per potenze in immissione richieste superiori a 100 kW e fino a 1.000 kW;
- 60 (sessanta) giorni lavorativi per potenze in immissione richieste superiori a 1.000 kW.

7.4.1. MODIFICA DEI TEMPI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PREVENTIVO PER CAUSE INDIPENDENTI DA IRETI

Qualora sia necessaria l'effettuazione di un sopralluogo tecnico e il Richiedente richieda il rinvio dell'appuntamento fissato da IRETI, il tempo intercorrente tra la data proposta da IRETI e la data effettiva del sopralluogo non sarà contato nel calcolo del tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione.

Qualora la soluzione per la connessione implichi la realizzazione, il rifacimento, l'adeguamento o il potenziamento di linee elettriche a livelli di tensione superiori al livello di tensione cui è erogato il servizio di connessione, il tempo per la messa a disposizione del preventivo per la connessione a disposizione di IRETI è incrementato di 15 (quindici) giorni lavorativi qualora IRETI ne dia comunicazione al Richiedente entro le tempistiche di cui al paragrafo precedente.

7.4.2. TEMPI PER PREDISPOSIZIONE DEL PREVENTIVO CON COORDINAMENTO TRA GESTORI DI RETE

Qualora la soluzione per la connessione implichi il coordinamento tra gestori di rete, l'emissione del preventivo da parte di IRETI è subordinata alle attività di coordinamento per il suddetto fine.

Si riportano di seguito le principali attività necessarie al coordinamento in funzione della tipologia di richiesta.

- 1) Richiesta di connessione alla rete non gestita da IRETI presentata a IRETI:
 - a) IRETI, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta di connessione, trasmetterà al gestore della rete cui si conetterà l'impianto (secondo gestore) le necessarie informazioni ai fini dell'analisi di fattibilità tecnica della soluzione di connessione. Contestualmente informerà il Richiedente in relazione all'avvio della procedura di coordinamento, con indicazione delle cause comportanti la necessità di connessione dell'impianto di produzione nella rete gestita dal secondo Gestore di Rete (diversa da IRETI);
 - b) Il secondo gestore, entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione di cui alla lettera a), si coordinerà con IRETI in relazione alla fattibilità della connessione sulla propria rete. Al termine del coordinamento, la documentazione tecnica necessaria e il corrispettivo versato dal Richiedente a IRETI per l'ottenimento del preventivo saranno trasferiti al secondo gestore qualora sia quest'ultimo il soggetto erogante il servizio di connessione. In caso di mancato coordinamento, l'erogazione del servizio di connessione rimarrà in capo ad IRETI;

- c) Il Gestore di Rete erogante il servizio di connessione a seguito del coordinamento di cui alla lettera b), entro i successivi 5 (cinque) giorni lavorativi, fornirà dovuta informazione al Richiedente.
A decorrere da questa data saranno applicate le tempistiche previste dal TICA;
- d) Qualora non sia garantito il rispetto delle suddette tempistiche, il Gestore di Rete con a capo la/le attività non rispettata/e erogherà al Richiedente l'indennizzo automatico di cui all'art. 14 comma 1 del TICA.
- 2) Richiesta di connessione alla rete gestita da IRETI e presentata a IRETI e inerenti le seguenti tipologie:
- Necessità di sviluppi di rete insistenti sulla rete a monte gestita da un altro Gestore di Rete (secondo gestore);
 - Necessità di adeguamenti infrastrutturali per la gestione attiva a causa di vincoli tecnici;
 - Necessità di realizzazione di nuovi punti di connessione tra la rete di IRETI e di un altro Gestore di Rete o tra IRETI e TERNA.
- a) IRETI, entro 25 (venticinque) giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta di connessione, è tenuto a richiedere al secondo Gestore di Rete l'attivazione della procedura di coordinamento. Contestualmente informerà il Richiedente in relazione all'avvio della procedura di coordinamento, con indicazione dei riferimenti per la medesima procedura non appena quest'ultima sarà definita e pubblicata, con particolare riferimento alle tempistiche entro cui il secondo Gestore di Rete dovrà fornire a IRETI gli elementi di propria competenza;
- b) IRETI, entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di ricevimento delle informazioni trasmesse dal secondo gestore relative alle tempistiche di intervento sulla propria rete, trasmette al Richiedente il preventivo completo comprensivo delle tempistiche di realizzazione della connessione e dei relativi corrispettivi;
- c) Qualora non sia garantito il rispetto delle suddette tempistiche, il Gestore di Rete con a capo la/le attività non rispettata/e erogherà al Richiedente l'indennizzo automatico di cui all'art. 14 comma 1 del TICA.

Le forme di coordinamento di cui all'art. 35 comma 1 del TICA sono definite e pubblicate da IRETI sul sito internet alla sezione *Clienti Produttori/Documenti per la connessione/Modalità di coordinamento*.

7.5. CONTENUTI DEL PREVENTIVO PER LA CONNESSIONE

Ai sensi dell'art. 7 comma 3 del TICA, il preventivo per la connessione indica:

- a) La tipologia di lavoro corrispondente alla realizzazione della connessione, distinguendo tra lavori semplici e lavori complessi, come definito all'art. 1 comma 1, lettere t) e u) del TICA;
- b) La Soluzione Tecnica Minima Generale per la connessione (di seguito STMG) definita secondo i contenuti di cui all'art. 8 del TICA e con indicazione delle soluzioni tecniche convenzionali così come definito all'articolo comma 2, lettera f) del TICA;
- c) Le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione a cura del Richiedente nel punto di connessione, nonché le altre opere di competenza del Richiedente strettamente necessarie ai fini della corretta installazione delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta;
- d) Il corrispettivo per la connessione, come definito agli artt. 12 e 13 del TICA, con evidenza delle singole voci componenti e indicazione al Richiedente della quota parte di corrispettivo che il medesimo dovrà

versare all'atto di accettazione del preventivo e che dovrà versare prima dell'invio a IRETI della comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione;

- e) L'elenco degli adempimenti necessari ai fini delle autorizzazioni per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete esistente che si rendano strettamente necessari al fine del soddisfacimento della richiesta di connessione, unitamente ad un prospetto informativo indicante l'origine da cui discende l'obbligatorietà di ciascun adempimento;
- f) La data di prevista conclusione per la realizzazione della connessione, come definito all'art. 10 comma 1 del TICA;
- g) Il codice di rintracciabilità identificante la richiesta di connessione, unitamente al nominativo di un responsabile di IRETI cui fare riferimento durante l'iter di connessione.
A tal fine sarà indicato anche un contatto telefonico e un indirizzo di posta elettronica al fine di eventuali comunicazioni con il predetto referente;
- h) Nel caso di connessione di impianti da fonti rinnovabili, i riferimenti IRETI ai fini della convocazione del medesimo nell'ambito del procedimento unico di cui all'art. 12 del D.lgs. 387/03;
- i) Il codice POD da utilizzarsi per la gestione e la trasmissione dei dati tecnici relativi al punto di connessione. Nel caso di nuove connessioni viene rilasciato un nuovo codice POD;
- j) Una specifica tecnica in cui vengano indicate le modalità con le quali eseguire le opere di competenza del Richiedente;
- k) La specifica tecnica sulla misura di cui all'art. 3 comma 2 lettera o) del TICA;
- l) Le responsabilità inerenti il servizio di misura dell'energia elettrica prodotta, immessa e prelevata e quali criteri (in termini di posizionamento, accessibilità e caratteristiche) il Richiedente debba rispettare nella scelta e nell'installazione delle apparecchiature di misura, nel caso in cui il medesimo ne abbia la responsabilità;
- m) I costi e le modalità per la scelta del Gestore di Rete ai fini dello svolgimento delle attività di misura nei casi in cui la responsabilità di una o più attività siano in capo al Richiedente;
- n) La modulistica che il Richiedente deve utilizzare all'atto dell'accettazione del preventivo comprensiva delle informazioni relative all'applicazione degli artt. 9, 16 e 33 del TICA;
- o) Qualora l'impianto di rete per la connessione, o una sua parte, sia asservito a più Richiedenti, le indicazioni necessarie per poter avviare il coordinamento tra i Richiedenti, qualora decidessero di seguire in proprio l'iter autorizzativo o la realizzazione della connessione, secondo quanto previsto dagli artt. 9 e 16 del TICA;
- p) L'informazione inerente l'eventuale realizzazione in proprio da parte del Richiedente, nel complesso o in una sua parte, dell'impianto di rete per la connessione, come previsto dall'art. 16 del TICA, specificando le tempistiche già concordate con tale soggetto ai sensi dell'art. 16 comma 2 del TICA;
- q) Le attività da effettuarsi parallelamente alla connessione, in particolare:
 - Sottoscrizione dei contratti di trasporto e dispacciamento in prelievo e in immissione;
 - Registrazione dell'impianto di produzione in GAUDÌ e delle relative UP;
 - Aggiornamento in GAUDÌ dell'anagrafica dell'impianto di produzione inserendo le informazioni previste dal medesimo portale in relazione ai sistemi di accumulo, qualora questi ultimi siano installati in un impianto di produzione già connesso e attivato;

- Comunicazioni da inoltrare ai diversi responsabili al fine di poter concludere l'iter effettuando l'entrata in esercizio commerciale dell'impianto.
- r) La planimetria idonea all'individuazione del tracciato dell'impianto di rete per la connessione e in particolare, l'eventuale punto esistente della rete con obbligo di connessione di terzi al quale IRETI deve riferirsi per la determinazione della soluzione per la connessione, come previsto ai sensi dell'art. comma 4 del TICA;
 - s) Il punto di rete indicato dal Richiedente cui verrà la connessione;
 - t) Qualora nel punto di rete indicato dal Richiedente non sia possibile garantire la connessione della potenza richiesta in immissione, l'indicazione della massima potenza in immissione garantita nel predetto punto di rete. In tal caso, IRETI esplicherà le cause atte a giustificare il valore massimo di potenza;
 - u) Eventuali soluzioni alternative proposte da IRETI qualora, a suo parere, rispondenti alle finalità di garanzia di fornitura della massima potenza richiesta soddisfacendo, altresì, l'esigenza di minimizzazione della soluzione tecnica per la connessione.

Nel contesto delle connessioni in BT e MT non è previsto l'impianto di utenza per la connessione compreso tra il confine di proprietà dell'utente cui è asservita la connessione e il punto di connessione, ad eccezione dei casi in cui vi siano accordi differenti tra Richiedente e IRETI.

La predetta condizione non si ritiene valida per la connessione di impianti separati da tratti di mare dalla terraferma.

La soluzione di connessione indicata nel preventivo può implicare il coordinamento con un gestore diverso da IRETI (secondo gestore).

In tal caso, il preventivo e l'iter di connessione tengono conto delle informazioni fornite dal secondo gestore. I tempi di predisposizione e invio del preventivo sono in tal modo legati anche alle modalità procedurali definite dallo stesso secondo gestore.

Entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione di accettazione del preventivo, il gestore di rete registra nel sistema GAUDI, secondo le modalità definite da Terna, i dati anagrafici relativi al punto di connessione oggetto della richiesta di connessione, il relativo POD, il codice di rintracciabilità della pratica di connessione, il valore della potenza disponibile in immissione e in prelievo al termine del processo di connessione, entrambi espressi in kW, l'indicazione sulla tipologia di punto di connessione (immissione pura o di immissione e prelievo) e nel caso di punto di immissione e prelievo, la tipologia di SSPC dichiarata in fase di richiesta di connessione.

7.6. MODIFICA DEL PREVENTIVO

Il Richiedente può richiedere a IRETI la modifica del preventivo entro il termine definito dal TICA.

In tal caso, il Richiedente, all'atto della richiesta di modifica del preventivo, è tenuto a corrispondere a IRETI il corrispettivo pari alla metà di quello definito al suddetto par. 9.3 (art. 6 comma 6 del TICA).

IRETI, entro le medesime tempistiche di cui al par. 7.4, a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta completa di modifica del preventivo, elabora un nuovo preventivo o rifiuta la richiesta di modifica evidenziandone le motivazioni.

Nelle sole casistiche di impianti alimentati da fonti rinnovabili e/o impianti cogenerativi ad Alto Rendimento, qualora il Richiedente prediliga una soluzione tecnica per la connessione maggiormente costosa rispetto a quella indicata da IRETI e qualora tale soluzione sia realizzabile, IRETI, nella stesura del nuovo preventivo, determina il corrispettivo per la connessione pari alla somma tra il corrispettivo di cui all'art. 12 del TICA inizialmente definito e la differenza tra i costi convenzionali di cui all'art. 13 del TICA attribuibili alla soluzione scelta dal Richiedente e i costi convenzionali di cui all'art. 13 del TICA attribuibili alla soluzione tecnica inizialmente indicata da IRETI.

Nei casi di cui all'art. 6 comma 4 del TICA, all'atto della comunicazione di accettazione del preventivo, il Richiedente può optare, rinunciando alla soluzione per la connessione relativa al punto di rete indicato dal medesimo soggetto, per l'elaborazione di un nuovo preventivo relativo alla potenza in immissione richiesta. L'attuazione di tale opzione è considerata nuova richiesta di connessione decorrente dalla predetta data di comunicazione, trattata sulla base delle informazioni precedentemente fornite dal Richiedente e alla quale si applicano le condizioni procedurali, tecniche ed economiche di una normale richiesta di connessione.

Il preventivo accettato, per il quale IRETI ha riservato la capacità di rete, può essere ulteriormente modificato, previo accordo tra IRETI e il Richiedente, nei casi in cui la modifica del preventivo non comporti alterazioni della soluzione tecnica per la connessione o al fine di proporre nuove soluzioni tecniche consideranti l'evoluzione del sistema elettrico locale.

E' consentito lo spostamento dell'impianto di produzione, qualora tale spostamento sia direttamente attribuibile all'adempimento autorizzativo ovvero imputabile ad atti normativi (anche di carattere regionale), ovvero imputabile ad altre cause fortuite o di forza maggiore non dipendenti dalla volontà del Richiedente e opportunamente documentabili.

Il Richiedente, per ogni singola richiesta di connessione, può complessivamente presentare, anche nell'ambito di una sola istanza, non più di due richieste di modifica del preventivo, indipendentemente dal tipo di modifica richiesta.

Sono da ritenersi eccezione i casi in cui:

- a) La richiesta di modifica sia effettuata da IRETI;
- b) La richiesta di modifica sia conseguente a imposizioni derivanti dall'iter autorizzativo ovvero da atti normativi opportunamente documentati;
- c) Vi sia una riduzione della potenza di immissione di cui all'art. 40 comma 7 del TICA.

Non si ritengono comprese nel limite massimo di due richieste di modifica del preventivo e non comportano il pagamento di alcun corrispettivo, le richieste di modifica:

- a) Relative a interventi sull'impianto di produzione che non alterano la configurazione inserita su GAUDI o sull'impianto elettrico dell'utente;
- b) Non comportanti interventi di IRETI sul punto di connessione o sulla rete esistente;
- c) Non implicanti la realizzazione di sviluppi di rete.

7.7. VALIDITÀ DEL PREVENTIVO PER LA CONNESSIONE

Il preventivo per la connessione ha validità pari a 45 (quarantacinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento, da parte del medesimo Richiedente, del preventivo.

Nessun corrispettivo non espressamente indicato nel preventivo sarà successivamente preteso da IRETI nei confronti del Richiedente per l'esecuzione dei lavori oggetto del preventivo medesimo, fatto salvo eventuali adeguamenti del corrispettivo di connessione a seguito di modifiche della soluzione per la connessione derivanti dalla procedura autorizzativa.

A tal fine si ritiene valida la data di invio dell'accettazione come definita dall'art. 1 comma 1 del TICA.

La richiesta si riterrà automaticamente decaduta successivamente alla mancata accettazione da parte del Richiedente oltre le suddette tempistiche.

7.7.1. VALIDITÀ DEL PREVENTIVO IN CASO DI NUOVA PREDISPOSIZIONE

Le tempistiche di accettazione del preventivo sono decorrenti:

- Dalla data di ricevimento, da parte del Richiedente, del nuovo preventivo la cui emissione non è comportante la decadenza automatica del primo preventivo. L'accettazione del nuovo preventivo

comporta il contestuale annullamento del primo preventivo, qualora non abbia già terminato la propria validità.

- Dalla data di ricevimento, da parte del Richiedente, del primo preventivo se IRETI ne rifiuta la modifica. In tal caso l'intervallo di tempo intercorso tra la data di invio della richiesta di modifica del preventivo e la data di ricevimento, da parte del Richiedente, del rifiuto di IRETI non è conteggiato nel calcolo del tempo per l'accettazione del primo preventivo.

7.8. SOLUZIONE TECNICA MINIMA GENERALE

La Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) comprende:

- a) La descrizione dell'impianto di rete per la connessione corrispondente a una soluzione tecnica convenzionale di cui all'Allegato 1;
- b) L'individuazione, tra gli impianti di rete per la connessione, delle parti progettabili e realizzabili a cura del Richiedente;
- c) La descrizione degli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti strettamente necessari al fine del soddisfacimento della richiesta di connessione;
- d) Le eventuali modalità di esercizio di carattere transitorio dell'impianto elettrico del Richiedente da adottarsi per il tempo necessario alla realizzazione degli interventi di cui alla precedente lettera c), con particolare riferimento ai casi in cui la potenza richiesta in immissione non superi la potenza già disponibile per la connessione;
- e) I dati necessari per la predisposizione, in funzione delle particolari caratteristiche delle aree interessate dalla connessione, della documentazione da allegare alle richieste di autorizzazione alle amministrazioni competenti elaborata a partire dalla STMG;
- f) La relazione illustrante le motivazioni tecniche sottostanti alla definizione di particolari condizioni e modalità di esercizio della connessione e dell'impianto del Richiedente, nei casi di cui alla lettera d);
- g) Il documento che indichi i tempi di realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) e c), al netto dei tempi necessari all'ottenimento delle relative autorizzazioni;
- h) I costi medi corrispondenti alla soluzione tecnica convenzionale degli interventi di cui alle lettere a) e c);

Altresì, la STMG può prevedere tratti di impianto di rete per la connessione in comune tra diversi Richiedenti; in tal contesto i costi medi corrispondenti alla soluzione tecnica convenzionale sono evidenziati nel loro complesso.

7.8.1. SPAZI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI RETE PER LA CONNESSIONE

IRETI, nell'ambito della definizione della STMG, può prevedere la messa a disposizione da parte del Richiedente di ulteriori spazi rispetto a quelli strettamente necessari alla realizzazione dell'impianto di rete per la connessione.

Qualora tali ulteriori spazi siano correlabili a esigenze di successivi sviluppi dell'impianto elettrico del Richiedente, i medesimi saranno ceduti dal Richiedente a IRETI a titolo gratuito; in caso contrario i medesimi saranno ceduti dal Richiedente a IRETI a fronte di una remunerazione fissata tramite accordi tra le parti e assunti sulla base di principi di trasparenza e non discriminazione.

Nel caso in cui il servizio di connessione sia erogato in Bassa Tensione, qualora debba essere realizzata una cabina di trasformazione presso il Richiedente, lo stesso, qualora ne abbia la titolarità o la disponibilità, è tenuto a consentire a IRETI l'utilizzo del terreno o del locale per la realizzazione della cabina, a fronte di una

remunerazione fissata tramite accordi tra le parti assunti sulla base di principi di trasparenza e non discriminazione.

Nel caso in cui il servizio di connessione sia richiesto per un lotto di impianti e debba essere erogato in Bassa Tensione con necessità di realizzazione di una cabina di trasformazione presso il Richiedente, IRETI richiede al Richiedente il terreno o il locale per la realizzazione della cabina.

In tale caso il terreno e/o il locale viene ceduto o reso disponibile a IRETI a titolo gratuito.

Nel caso in cui il servizio di connessione possa essere erogato sia in Bassa che in Media Tensione e sia necessaria la realizzazione di una cabina di trasformazione presso il Richiedente, IRETI può proporre la connessione al livello di tensione inferiore chiedendo al Richiedente il terreno o il locale per la realizzazione della cabina.

In tale caso il terreno e/o il locale viene ceduto o reso disponibile a IRETI a titolo gratuito.

7.9. ACCETTAZIONE DEL PREVENTIVO

Qualora il Richiedente intenda accettare il preventivo, entro il termine di validità di cui ai parr. 7.7 e 7.9, è tenuto a caricare nella propria pagina persona del Portale del Produttore, il Modulo di Accettazione (Mda) corredato da:

- a) Documentazione attestante il pagamento dei corrispettivi previsti all'atto di accettazione del preventivo ai sensi dell'art. 7 comma 3, lettera d) del TICA, e dell'eventuale istanza di cui agli artt. 9 comma 8 e 16 comma 1 del TICA. A tal fine si ritiene valida la data di accettazione del preventivo per la connessione come definita all'art. 1 comma 1, lettera e) del TICA;
- b) Eventuale richiesta di avvalersi di IRETI per la predisposizione della documentazione da presentare nell'ambito del procedimento unico nel caso di un impianto alimentato da fonti rinnovabili (D.lgs. 387/03);
- c) Eventuale richiesta, solo nel caso non sia previsto il procedimento unico, di avvalersi di IRETI per la predisposizione della documentazione oppure per gestione in toto degli adempimenti necessari alle procedure autorizzative. In questo ultimo caso IRETI, entro 30 giorni lavorativi per connessioni BT oppure entro 60 giorni lavorativi per connessioni MT dalla data di accettazione del preventivo, presenta le richieste di autorizzazione di propria competenza.
Successivamente il Richiedente sarà informato con cadenza semestrale da IRETI sull'avanzamento della pratica;
- d) Eventuale richiesta di autonoma gestione degli adempimenti connessi alle procedure autorizzative per la connessione alla rete dell'impianto. In questo caso il Richiedente è da ritenersi responsabile di tutte le attività connesse a queste procedure, compresa la predisposizione della documentazione ai fini delle richieste di autorizzazione alle amministrazioni competenti. Per ulteriori approfondimenti si rimanda all'art. 9 del TICA;
- e) Nel caso di impianti di produzione connessi in Media Tensione, l'eventuale decisione di avvalersi di IRETI per il servizio di misura dell'energia elettrica prodotta, nel rispetto di quanto previsto dalla delibera 568/2020/R/eel;
- f) Nel caso in cui il punto di connessione debba essere asservito ad un impianto di produzione i cui prelievi siano finalizzati esclusivamente all'attività di produzione di energia elettrica, l'eventuale decisione di avvalersi di IRETI per l'installazione e la manutenzione del misuratore dell'energia elettrica immessa e prelevata, nel rispetto di quanto previsto dal Testo Integrato Trasporto (Allegato A alla deliberazione ARG/elt 199/11 dell'ARERA).

7.10. CONDIZIONI PER LA VALIDITÀ DEL PREVENTIVO

A seguito dell'accettazione del preventivo e della riserva della capacità di rete, il Richiedente è tenuto alla realizzazione delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione, come indicato nel preventivo.

Il preventivo accettato dal Richiedente cessa di validità in mancanza di comunicazione a IRETI dell'avvio della realizzazione dell'impianto da connettere, entro 12 (dodici) mesi dalla data di accettazione del preventivo, per connessioni in Bassa e Media Tensione.

7.11. PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI AI FINI DELLA VALIDITÀ DEL PREVENTIVO

Qualora la richiesta di connessione, come indicato nel preventivo, necessiti l'ottenimento di permessi e/o autorizzazioni per la realizzazione dell'impianto di rete per la connessione, ai sensi dell'art. 9 comma 2 del TICA, il Richiedente può avvalersi di IRETI per l'ottenimento del complesso degli adempimenti autorizzativi necessari per la realizzazione dell'impianto di rete per la connessione oppure in relazione alla predisposizione della necessaria documentazione al fine della presentazione dell'adempimento.

Ai sensi dell'art. 9 comma 7 del TICA, le modalità e i relativi corrispettivi economici sono definite nel par. 10.7 e nell'Allegato 2.

Il preventivo per la connessione indicherà le modalità per la scelta tra le opzioni disponibili, l'elenco complessivo delle autorizzazioni necessari e i tempi indicativi per l'ottenimento delle autorizzazioni.

Qualora i termini di validità del preventivo di cui al par. 7.7 non siano rispettati per mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi o altre cause di forza maggiore non imputabili al Richiedente, lo stesso è tenuto a darne comunicazione a IRETI secondo le tempistiche sopra indicate.

Entro la medesima data, il Richiedente è inoltre tenuto a trasmettere a IRETI una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuto inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, allegando eventuali comunicazioni di pari oggetto trasmesse alle autorità competenti, ovvero il mancato rispetto dei termini per l'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, indicando la causa del mancato inizio e il tipo di procedimento autorizzativo al quale è sottoposto l'impianto di produzione, qualora la causa del mancato inizio dei lavori sia la mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi.

E' cura del Richiedente la salvaguardia dei documenti di attestazione di invio delle informazioni suddette. Inoltre, il Richiedente è tenuto a trasmettere a IRETI, con cadenza periodica di 6 (sei) mesi, una comunicazione mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante un aggiornamento dello stato di avanzamento dell'iter per la connessione.

La suddetta comunicazione dovrà indicare:

- Il valore della potenza richiesta in immissione al termine del processo di connessione, espressa in kW;
- La potenza nominale dell'impianto di produzione a cui si riferisce la richiesta di connessione, ovvero il valore dell'aumento di potenza dell'impianto di generazione elettrica installato;
- La fonte primaria da utilizzare per la produzione di energia elettrica;
- Il codice di rintracciabilità identificante univocamente la pratica di connessione e comunicato da IRETI nel preventivo;
- La causa del mancato inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica;

- Il tipo di procedimento autorizzativo al quale è sottoposto l'impianto di produzione di energia elettrica oggetto della comunicazione, qualora la causa del mancato inizio dei lavori per la realizzazione dello stesso impianto sia la mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi.

Le comunicazioni periodiche di cui sopra terminano a seguito della trasmissione a IRETI della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuto inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, allegando eventuali comunicazioni di pari oggetto trasmesse alle autorità competenti.

E' cura del Richiedente la salvaguardia dei documenti di attestazione di invio delle informazioni di cui sopra a IRETI.

7.12. TEMPI DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RETE PER LA CONNESSIONE

I tempi necessari per la realizzazione della connessione da parte di IRETI sono dipendenti dalla tipologia di lavori necessari.

Ai sensi dell'art.1 comma 1 del TICA, i lavori ai fini della connessione alla rete elettrica, come definiti nei suddetti articoli, si suddividono in:

- a) Lavori Semplici: costituiti dalle attività realizzazione, modifica o sostituzione a regola d'arte dell'impianto di IRETI eseguite a mezzo di interventi limitati alla posa, programmazione e attivazione del contatore di misura dell'energia prodotta e alla riprogrammazione del contatore di misura dell'energia scambiata con IRETI;
- b) Lavori Complessi: costituiti dalle attività di realizzazione, modifica o sostituzione a regola d'arte dell'impianto di IRETI nelle casistiche non comprese nella definizione di Lavori Semplici.

Ai sensi dell'art. 10 comma 1 del TICA, i tempi di realizzazione delle opere di rete per la connessione sono:

- 30 (trenta) giorni lavorativi per lavori semplici;
- 90 (novanta) giorni lavorativi per lavori complessi, aumentato di 15 (quindici) giorni lavorativi per ogni km di linea da realizzare in Media Tensione eccedente il primo chilometro.

Qualora la connessione implichi interventi sulle infrastrutture in Alta Tensione (AT), IRETI, nel preventivo per la connessione, comunica il tempo di realizzazione della connessione, espresso in giorni lavorativi, descrivendo gli interventi da effettuare in alta tensione.

Nel caso in cui l'impianto per la connessione implichi interventi su infrastrutture di altri gestori di rete, si applicano le modalità di coordinamento tra gestori di rete di cui alla Parte V, Titolo II del TICA.

In tal caso le suddette tempistiche non tengono conto del tempo necessario all'ottenimento degli atti autorizzativi, qualora necessari ai fini della realizzazione della connessione.

7.12.1. MODIFICA DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLA CONNESSIONE

Nel caso in cui la realizzazione della connessione sia impedita dalla impraticabilità del terreno sul sito di connessione, IRETI comunica al Richiedente la sospensione della prestazione e il tempo di realizzazione della connessione risulta decorrente dalla data di comunicazione della praticabilità dei terreni interessati da parte del Richiedente.

Qualora sia necessaria, ai fini della realizzazione della connessione, l'effettuazione di un sopralluogo e il Richiedente richieda lo spostamento dell'appuntamento fissato da IRETI, il tempo intercorrente tra la data proposta dal Gestore di Rete e la data effettiva del sopralluogo non verrà conteggiato nel calcolo del tempo di realizzazione della connessione.

Nel caso in cui siano necessari atti autorizzativi per la realizzazione della connessione, il tempo di realizzazione della connessione non comprende il tempo per l'ottenimento di tali atti.

7.13. REALIZZAZIONE IN PROPRIO DELL'IMPIANTO DI RETE PER LA CONNESSIONE

Ai sensi dell'art. 16 comma 1 del TICA, le richieste di connessione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e/o di cogenerazione ad Alto Rendimento con tensione nominale di connessione uguale o maggiore di 1 kV, possono prevedere la realizzazione in proprio da parte del Richiedente degli impianti di rete per la connessione nelle parti non implicanti l'effettuazione di interventi sulla rete elettrica esistente, vale a dire, di norma, la realizzazione dell'eventuale linea elettrica e dell'impianto per la consegna e la realizzazione degli interventi sulla rete esistente, fatte salve le esigenze di sicurezza e la salvaguardia della continuità del servizio elettrico.

Si faccia riferimento ai paragrafi seguenti per ulteriori approfondimenti.

7.13.1. MODALITÀ PROCEDURALI PER LA REALIZZAZIONE IN PROPRIO DELL'IMPIANTO DI RETE

Il Richiedente la connessione, qualora intenda eseguire in tutto o in parte le attività di realizzazione in proprio dell'impianto di rete, è tenuto a deve comunicarlo a IRETI unitamente all'accettazione del preventivo.

IRETI, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'istanza di cui all'art. 16 comma 1 del TICA, invia al Richiedente gli elementi necessari alla realizzazione della connessione secondo gli standard realizzativi previsti dallo stesso Gestore di Rete.

Contestualmente prevede la sottoscrizione del contratto con il Richiedente con regolazione delle tempistiche, dei corrispettivi e delle responsabilità inerenti la realizzazione, ivi incluse quelle associate a eventuali difetti strutturali che si dovessero presentare a seguito dell'acquisizione delle opere, nella considerazione della possibile necessità di applicazione dell'impianto di rete e degli eventuali interventi sulla rete esistente, oggetto del contratto, per ulteriori richieste di connessione nei termini e nei tempi regolati dal TICA.

Il Richiedente è tenuto a inviare a IRETI l'attestazione di avvenuta registrazione dell'anagrafica impianto nella piattaforma GAUDÌ rilasciata da Terna ai fini della sottoscrizione del suddetto contratto.

IRETI si riserva la facoltà di rivalersi nei confronti del Richiedente qualora non si verifichi il rispetto delle clausole contrattuali con eventuale possibilità di scioglimento del suddetto contratto.

Il Richiedente, a seguito dell'ottenimento delle autorizzazioni necessarie o a seguito del ricevimento da parte di IRETI del preventivo aggiornato se necessario (qualora l'adempimento autorizzativo sia gestito da IRETI), al fine di ottenere il parere di rispondenza ai requisiti tecnici, invia a IRETI il progetto esecutivo degli impianti di rete per la connessione oggetto della realizzazione.

Contestualmente all'invio del progetto esecutivo, il Richiedente è tenuto a inviare anche la documentazione attestante il pagamento degli oneri di collaudo

A seguito dell'ottenimento del parere positivo in relazione alla rispondenza del progetto ai requisiti tecnici, il Richiedente è tenuto ad avviare i lavori.

I materiali necessari alla realizzazione dell'impianto di rete dovranno essere rispondenti alle norme tecniche vigenti. Tale rispondenza è dimostrabile attraverso l'apposizione del marchio di qualità sul materiale stesso o da dichiarazioni del fornitore.

IRETI si riserva la facoltà di verifica di rispondenza in merito alla qualità dei materiali messi in opera dal Richiedente, adottando i provvedimenti opportuni in caso di difformità.

IRETI si riserva la facoltà di eseguire, anche durante l'esecuzione dei lavori e l'approntamento delle forniture, sopralluoghi mirati a verificare la corretta esecuzione delle opere (rispetto delle disposizioni tecniche progettuali IRETI, rispetto della normativa vigente in materia di distanze e interferenze con altri servizi, ecc.) e la qualità e caratteristiche dei materiali forniti.

In caso di fondata difformità tra il progetto delle opere e quanto realizzato, IRETI comunica per scritto al Richiedente tale situazione, il quale sarà tenuto al rifacimento delle opere non conformi e darne relativa comunicazione ad IRETI.

Il Richiedente, al termine della realizzazione in proprio dell'impianto di rete, è tenuto a inviare a IRETI la comunicazione di conclusione dei lavori, unitamente alla documentazione necessaria ai fini del collaudo, dell'attivazione ed esercizio e della gestione dei relativi tratti di rete

Lo stesso è inoltre tenuto a fornire preventiva comunicazione a IRETI in relazione all'inizio e alla conclusione delle lavorazioni relative alla realizzazione dell'impianto di rete

IRETI, entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione di conclusione dei lavori, è tenuto a effettuare il collaudo finale funzionale alla messa in esercizio dell'impianto di rete per la connessione di cui all'art. 1 comma 1 lettera eee) del TICA come definito nel successivo par. 7.13.2.

Successivamente al completamento delle attività di propria competenza, IRETI prende in consegna gli impianti realizzati dal Richiedente e perfezionandone l'acquisizione, altresì comunicando al Richiedente l'avvenuto completamento dei lavori e la disponibilità all'attivazione della connessione, con segnalazione di eventuali ulteriori obblighi a cui il Richiedente è tenuto ad adempiere affinché la connessione possa essere attivata.

Contestualmente IRETI segnala a Terna, per il tramite di GAUDÌ, il completamento dell'impianto per la connessione.

7.13.2. COLLAUDO DEGLI IMPIANTI DI RETE

Ai sensi dell'art. 1 comma 1 del TICA, qualora il Richiedente si avvalga della realizzazione in proprio dell'impianto di rete per la connessione, l'esercibilità della stessa è sottoposta al corretto collaudo della realizzazione effettuata e al pagamento dei corrispettivi di collaudo come definiti all'art

L'attività di collaudo è finalizzata alla verifica della rispondenza dell'impianto di rete alle soluzioni tecniche convenzioni, compresi gli standard e le specifiche tecniche di progetto adottate da IRETI.

Il collaudo è consistente in un complesso di prove funzionali e di verifiche su opere, lavori e interventi eseguiti dal Richiedente la connessione; l'esecuzione dello stesso è a cura di IRETI, e/o di terzi espressamente incaricati dalla stessa, e avverrà in contraddittorio con il Richiedente la connessione.

Essa si compone di:

- a. **Verifiche documentali**
Costituiscono le attività di verifica della documentazione presentata dal Richiedente, finalizzate ad accertarne la rispondenza alla soluzione tecnica indicata nel preventivo ovvero nella soluzione tecnica minima di dettaglio (STMD), alle prescrizioni autorizzative e agli standard tecnici di IRETI;
- b. **Verifiche in corso d'opera**
Costituiscono le verifiche effettuate durante la realizzazione da parte del Richiedente secondo quando previsto e definito e finalizzate alla verifica della conformità della realizzazione effettuata in modo regolare e corretto, anche in funzione dei materiali utilizzati, e con particolare riferimento alle opere per quali non sia possibile effettuarne la verifica ex-post;
- c. **Collaudo finale**
Costituisce l'attività di collaudo dell'impianto di rete per la connessione effettuato al termine della sua realizzazione anche tramite verifiche e prove tecniche/meccaniche, comprensivo della redazione del verbale di collaudo.

Qualora l'esito del collaudo sia negativo, il Richiedente è tenuto alla realizzazione degli interventi necessaria all'adeguamento dell'impianto di rete per la connessione seguiti, successivamente, dalla verifica di un ulteriore collaudo da parte di IRETI.

Qualora, nel corso del collaudo, si riscontrino vizi o difformità d'esecuzione, il Richiedente la connessione è tenuto a eliminare le difformità e/o ricostruire parte dell'impianto non regolare.

Successivamente lo stesso è tenuto a comunicare a IRETI il completamento delle opere a carico, in conformità alle prescrizioni impartitegli, all'eliminazione di tutti i difetti, anche da eventuali opere simili controllate a propria cura e spese.

IRETI si riserva la facoltà di verifica di quanto dichiarato dal Richiedente la connessione effettuando eventualmente ulteriori campionamenti o verifiche sui componenti, scelti discrezionalmente al fine di verificare l'effettiva regolarizzazione dei difetti

In caso di collaudo positivo, il Richiedente è tenuto a stipulare un'adeguata polizza assicurativa a favore di IRETI della durata di dieci anni a partire dalla data di collaudo, a copertura degli impianti realizzati, in considerazione degli eventuali vizi occulti non rilevabili in fase di collaudo.

Contestualmente IRETI, insieme al Richiedente, redige il verbale di collaudo, attestante le attività svolte e il tempo impiegato.

A conclusione dell'attività di collaudo di cui sopra, IRETI calcola il corrispettivo di collaudo a conguaglio sulla base delle ore effettive, opportunamente dettagliate e motivate, dedicate a ciascuna delle tre fasi dell'attività di collaudo medesima, ivi comprese quelle dedicate agli eventuali ulteriori collaudi finali di cui all'art. 1 comma 1 lettera eee), punto iii., del TICA, qualora i precedenti collaudi finali abbiano avuto esito negativo.

La differenza tra il corrispettivo di collaudo a conguaglio e il corrispettivo di collaudo a preventivo deve essere corrisposta dal Richiedente a IRETI entro 60 (sessanta) giorni lavorativi se positiva ovvero da IRETI al Richiedente se negativa (si rimanda al cap. 10.8 per i dettagli inerenti i suddetti corrispettivi).

7.13.3. CONSEGNA DEGLI IMPIANTI DI RETE

La presa in carico degli impianti di rete realizzati in proprio dal Richiedente, sarà formalizzata a mezzo della stipula tra IRETI e Richiedente del "*Verbale di consegna degli impianti*" e del regolamento d'esercizio/contratto di connessione, con dettagliata indicazione delle seguenti informazioni:

- Punto di confine della connessione;
- Caratteristiche e tarature delle protezioni;
- Assetto normale del collegamento, manovre d'esercizio e personale autorizzato;
- Esercizio dei gruppi di generazione;
- Programmazione annuale dei lavori di manutenzione sugli impianti;
- Esercizio degli impianti in stato di emergenza;
- Manovre di messa fuori servizio per lavori;
- Manovre di messa fuori servizio per guasti;
- Modalità di accesso agli impianti e alle apparecchiature;
- Complessi di misura;
- Apparecchiature per il monitoraggio;
- Modalità di comunicazione tra le Parti e riferimenti telefonici personale referente.

Nei casi in cui il Richiedente eserciti la facoltà di realizzazione in proprio dell'impianto di rete per la connessione, entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dal completamento del collaudo e comunque non prima dell'attivazione della prima connessione (sia essa relativa all'impianto oggetto della richiesta o ad altra utenza) all'impianto di rete oggetto di acquisizione da parte di IRETI, previa stipula dell'atto di acquisizione delle opere realizzate, IRETI restituisce al Richiedente il corrispettivo per la connessione definito al par. 10.4 e versato dal medesimo Richiedente ai sensi dell'art. 12 comma 6, lettera a) del TICA maggiorato degli interessi legali.

Il Richiedente, entro la suddetta tempistica, è tenuto a versare a IRETI un corrispettivo pari alla differenza, se negativa, tra il costo relativo alle opere realizzate dal Richiedente, come individuato nella STMG ai sensi dell'art. 8 comma 3, lettera c) del TICA e il corrispettivo per la connessione di cui all'articolo 12 del TICA o i costi di cui all'art. 7 comma 5 del TICA ove applicato.

Il suddetto corrispettivo, qualora la differenza sia positiva, sarà corrisposto da IRETI al Richiedente entro le medesime tempistiche.

In caso di ritardo, si ritengono applicabili i dovuti interessi legali.

L'atto di cessione degli impianti, conforme agli standard di IRETI, dovrà essere integrato dal trasferimento, a titolo gratuito, delle servitù e delle autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'impianto stesso, se richieste direttamente dal Produttore. Il Produttore, inoltre, dovrà garantire per 10 anni dalla data della stipula dell'atto di cessione per i vizi e difetti dell'impianto non rilevabili al momento del collaudo, impegnandosi a rimborsare ad IRETI le spese eventualmente sostenute per l'eliminazione degli stessi suddetti.

A garanzia del rimborso dei costi sostenuti da IRETI per l'eliminazione dei vizi e difetti dell'impianto di rete dovrà essere consegnata ad IRETI, contestualmente all'atto di cessione degli impianti, una fidejussione della durata di tre anni di un importo pari al 30% del valore dell'impianto calcolato sulla base dei costi standard di IRETI.

Qualora il Produttore non si renda disponibile alla cessione dell'impianto di rete per la connessione, IRETI:

- i. Invia, con modalità che ne attestino l'avvenuto ricevimento, un primo sollecito. Il Richiedente, qualora intenda contestare il contenuto dell'atto di cessione, può avvalersi della procedura di risoluzione delle controversie ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com secondo le modalità previste;
- ii. Decorsi inutilmente tre mesi dal sollecito o qualora l'Autorità non accolga l'eventuale reclamo presentato, invia, con modalità che ne attestino l'avvenuto ricevimento, un ulteriore ultimo sollecito prevedendo che l'impianto di produzione possa essere disconnesso nel caso in cui il Richiedente continui a non rendersi disponibile per completare la cessione;
- iii. Decorsi ulteriori tre mesi dal predetto ultimo sollecito, disconnette l'impianto di produzione dalla propria rete fino al perfezionamento dell'atto di cessione/acquisizione delle opere realizzate.

Durante il periodo intercorrente tra la data di avvio della procedura di risoluzione delle controversie ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com e la data della relativa conclusione, le tempistiche sopra richiamate si intendono sospese.

7.13.4. CONDIVISIONE DELL'IMPIANTO DI RETE PER LA CONNESSIONE

Qualora l'impianto di rete per la connessione, o una sua parte, sia condiviso tra più Richiedenti e qualora il contratto non risulti già sottoscritto da parte degli stessi, i Richiedenti aventi in comune la totalità o una parte dell'impianto di rete per la connessione sono tenuti ad accordarsi sulla scelta di realizzazione in proprio della parte condivisa dell'impianto di rete per la connessione.

IRETI definisce le tempistiche per formulare la concordata richiesta tra le parti. In caso di mancato accordo, la parte condivisa dell'impianto di rete per la connessione sarà realizzata da IRETI.

Qualora i Richiedenti si accordino per la realizzazione in proprio della parte condivisa dell'impianto di rete per la connessione, sono tenuti a indicare un referente costituente l'unica interfaccia con IRETI.

In questo caso, IRETI prevede la sottoscrizione del contratto in cui vengono regolate le tempistiche, i corrispettivi e le responsabilità della realizzazione.

IRETI prevede inoltre la possibilità di rivalersi nei confronti del referente qualora le clausole contrattuali non siano rispettate con la possibilità di scioglimento del contratto, riassumendo la responsabilità della realizzazione dell'impianto di rete per la connessione.

7.14. CONCLUSIONE DELLA RICHIESTA DI CONNESSIONE

La conclusione della richiesta di connessione con procedura ordinaria, successivamente alla conclusione dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione e delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione, è subordinata al caricamento da parte del Richiedente, nella propria pagina personale del Portale dei Produttori, dei seguenti documenti (disponibili al link [modulistica per la connessione | Richieste di connessione di impianti di produzione – iter ordinario](#)):

- Modulo di comunicazione di Fine Lavori dell'impianto di produzione (CFL);
- Modulo di comunicazione di Conferma ASSPC (ASSPC)
- Modulo di comunicazione di Fine Opere necessarie alla realizzazione fisica della connessione (CFO).

7.14.1. REGOLAMENTO DI ESERCIZIO

Ai fini della connessione dell'impianto di produzione, il Richiedente è tenuto alla sottoscrizione del Regolamento di Esercizio e relativi allegati attestante la conformità dell'impianto di produzione alle normative vigenti.

Il documento, a cura di compilazione del Richiedente, è disponibile al link www.ireti.it/regole-tecniche e dovrà essere caricato su portale produttori.

IRETI, esclusivamente attraverso mezzo posta elettronica provvederà a fornire al Richiedente la notifica di accettazione o di respinta con necessità di eventuali integrazioni

7.15. ATTIVAZIONE DELLA CONNESSIONE

Qualora, ai fini della connessione, non siano necessarie opere e/o autorizzazioni, il tempo di realizzazione della connessione è decorrente dalla data di corretta ricezione, da parte di IRETI, dei documenti di realizzazione dell'impianto di produzione e di regolamento di esercizio

Qualora vi sia la presenza di opere per la connessione a carico del Richiedente, il termine previsto per la realizzazione della connessione è definito dall'art. 10 comma 1 del TICA e decorre dalla data di ricevimento, da parte di IRETI, di tale comunicazione ovvero, se posteriore, dal termine ultimo previsto dall'art. 9 comma 6 del TICA inerente gli eventuali atti autorizzativi richiesti.

IRETI provvederà a comunicare al Richiedente le possibili date per l'appuntamento finalizzato all'attivazione dell'impianto di produzione entro 10 (dieci) giorni lavorativi a decorrere dall'ultima tra:

- La data di attivazione su GAUDÌ dello stato di "UP Abilitata ai fini dell'Attivazione e dell'Esercizio" e "Impianto Abilitato ai fini dell'Attivazione e dell'Esercizio";
- La data di ricevimento dei documenti necessari all'attivazione della connessione in prelievo, trasmessi dalla società di vendita, nei soli casi diversi da quelli di cui all'art. 10 comma 11 del TICA.

IRETI, all'atto dell'attivazione della connessione, redigerà il verbale di attivazione (o di mancata attivazione) della connessione.

Qualora il Produttore si opponga all'accesso del personale di IRETI in sede di attivazione della connessione, IRETI non procederà all'attivazione della connessione sospendendo il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi e comunicando tale azione al Produttore stesso e al GSE nel caso in cui l'impianto di produzione possa essere ammesso a beneficiare di incentivi.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda all'art. 10 del TICA.

8. RICHIESTE DI CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI POTENZA INFERIORE A 800 W

8.1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Ai sensi della delibera ARERA 315/2020/R/eel, le modalità procedurale esposte nel presente capitolo, sono facenti riferimento alle condizioni procedurali ed economiche semplificate per la connessione degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza inferiore a 800 W.

1) Impianto di produzione Plug & Play con potenza attiva nominale inferiore o uguale a 350 W

- Impianto di produzione risultante completo e pronto alla connessione diretta tramite spina a una presa dedicata e visivamente identificabile rispetto alle altre prese all'interno dell'impianto elettrico dell'unità di consumo, realizzato ai sensi della norma CEI 0-21;

2) Impianti di produzione con potenza attiva nominale inferiore a 800 W

- Impianto di produzione di potenza attiva nominale inferiore a 800 W.

Nel rispetto di quanto definito nella suddetta delibera si ritengono valide nel rispetto delle seguenti definizioni e caratteristiche:

- Punto di connessione esistente con contratto di fornitura di energia elettrica attivo e con potenza già disponibile in prelievo non inferiore alla potenza dell'impianto di produzione da connettere;
- Assenza di ulteriori impianti di produzione;
- Il soggetto Richiedente la connessione avvalendosi della Comunicazione Unica è sempre e soltanto il soggetto che, in relazione all'impianto per il quale si sta presentando la comunicazione, intende rivestire la qualifica di Produttore di energia elettrica.

8.2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CONNESSIONE

Le richieste di connessione per gli impianti di produzione di cui al punto 8.1 devono essere effettuate attraverso la presentazione della Comunicazione Unica (di seguito CU) quale modalità di richiesta di connessione alla rete con obbligo di connessione di terzi per gli impianti di produzione soddisfacenti i suddetti requisiti.

L'adozione della Comunicazione Unica consentirà al Richiedente di avvalersi dell'iter di connessione semplificato a fronte della rinuncia di remunerazione per l'eventuale energia elettrica prodotta e immessa in rete dall'impianto oggetto della richiesta di connessione garantendo, altresì, permettendo la non necessità di sottoscrizione del contratto di dispacciamento e l'immissione in rete dell'energia elettrica eccedentaria rispetto alle necessità di autoconsumo nei limiti e non oltre 800 W.

La suddetta CU consentirà inoltre la possibilità di eventuali modifiche della connessioni finalizzate al potenziamento dell'impianto di produzione entro, comunque, entro il limite di 800 W.

I moduli per la presentazione delle richieste di connessione di cui al par. 8.1, disponibili al link [modulistica per la connessione | Richieste di connessione di impianti di produzione di potenza inferiore a 800 W](#), dovranno essere inviati a IRETI, salvo diversa indicazione, all'indirizzo ireti@pec.ireti.it e in copia conoscenza a connessioni_attive@ireti.it.

8.2.1. DOCUMENTI NECESSARI PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CONNESSIONE

Contestualmente al caricamento della CU sopra definita, in funzione della tipologia di impianto di produzione oggetto della richiesta di connessione, è necessario effettuare il caricamento dei seguenti documenti:

1) Impianti di produzione Plug & Play con potenza attiva nominale inferiore o uguale a 350 W

- Comunicazione Unica (CU);
- Copia del documento di identità;
- Eventuale delega per la presentazione della richiesta di connessione nel punto di connessione esistente il mandato ottenuto dal cliente finale per la presentazione della richiesta di connessione nel punto di connessione esistente.

2) Impianti di produzione con potenza attiva nominale inferiore o uguale a 800 W

- Comunicazione Unica (CU);
- Copia del documento di identità;
- Eventuale delega per la presentazione della richiesta di connessione nel punto di connessione esistente il mandato ottenuto dal cliente finale per la presentazione della richiesta di connessione nel punto di connessione esistente;
- Schema elettrico unifilare definitivo dell'impianto di produzione, con evidenza dei generatori, degli eventuali inverter, dei dispositivi generali e dei dispositivi di sezionamento, e le modalità di connessione del medesimo impianto alla rete, secondo le Norme CEI applicabili;
- Dichiarazione di conformità dell'impianto di produzione alla regola dell'arte ai sensi della vigente normativa;
- Dichiarazione di conformità di eventuali dispositivi di conversione statica e di interfaccia installati;
- Regolamento di esercizio sottoscritto dal Produttore, conforme a quanto previsto dall'Allegato G bis alla Norma CEI 0-21.

8.3. CONDIZIONI PROCEDURALI

IRETI, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della Comunicazione Unica, provvederà all'inserimento nel sistema GAUDI' dei dati relativi al censimento dell'impianto di produzione sulla base del mandato con rappresentanza conferitogli ai sensi della stessa CU.

Altresì, effettuerà, ove necessario, la riprogrammazione del misuratore bidirezionale al fine di attivare la rilevazione dell'energia elettrica immessa in rete dall'impianto di produzione di potenza inferiore a 800 W.

Ai sensi del TICA, ai fini delle connessioni degli impianti di produzione a mezzo di Comunicazione Unica, gli eventuali lavori svolti da parte di IRETI sono classificati in lavori semplici limitati all'installazione delle apparecchiature di misura di energia elettrica prelevata e immessa da/con la rete IRETI

Il soggetto titolare della Produzione potrà immettere energia elettrica nella rete di IRETI nei limiti di potenza installata e nel rispetto delle condizioni tecnico-economiche di accesso e connessione alla rete stabilite dall'ARERA, dal Regolamento di Esercizio e dalle regole e obblighi a carico del Richiedente applicabili.

Eventuali modifiche della connessione finalizzate al potenziamento dell'impianto di produzione all'interno del limite di potenza inferiore o al più uguale a 800 W, potranno essere effettuate attraverso la suddetta modalità adottante la Comunicazione Unica.

L'eventuale volontà di dismissione dell'impianto di produzione di potenza inferiore a 800 W dovrà essere comunicata a IRETI attraverso l'apposita modulistica.

Lo stesso Produttore dovrà inoltre fornire comunicazione al sistema GAUDÌ, secondo modalità definite da Terna, indicando la data a decorrere dalla quale l'UP ovvero l'impianto di produzione sarà dismessa/o.

9. ADEMPIMENTI A CURA DEL RICHIEDENTE DURANTE L'ESERCIZIO

Durante la fase di esercizio dell'impianto il Richiedente è tenuto a rispettare:

- Le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alla rete stabilite dall'Autorità;
- Il regolamento di esercizio;
- Le regole e gli obblighi posti a carico del Richiedente contenuti nel Codice di rete;
- Le regole tecniche vigenti e applicabili nei casi specifici.

Qualora, durante l'esercizio dell'impianto di produzione, IRETI rilevasse sistematiche immissioni di energia elettrica (superamento della potenza richiesta in immissione in almeno due distinti mesi nell'anno solare) eccedenti la potenza in immissione richiesta, ove tecnicamente possibile, IRETI è tenuto a modificare il valore della potenza richiesta in immissione e ricalcolare il corrispettivo per la connessione sulla base della regolazione vigente al momento del ricalcolo, provvedendo a modificare di conseguenza il contratto di connessione. Si applica al Richiedente il doppio del corrispettivo per la connessione che sarebbe determinato, sulla base della regolazione vigente al momento del ricalcolo, qualora il Produttore richieda l'aumento, di pari entità, della propria potenza disponibile in immissione.

10. CORRISPETTIVI PER LE RICHIESTE DI CONNESSIONE

10.1. MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI

Il pagamento dei corrispettivi inerenti le richieste di connessione di seguito elencati, salvo diversa formale indicazione, dovrà essere corrisposto a IRETI attraverso una delle seguenti modalità e coordinate (Si richiede la corretta indicazione della causale nei specifici casi di seguito indicati):

a) Bonifico Bancario

Credito Valtellinese

IBAN: **IT62 T 05216 01000 00000222285**

Intestatario: IREN S.p.A.

Il pagamento dovrà recare causale, generalità, indirizzo e ragione sociale del Richiedente

b) Conto Corrente Postale

Poste Italiane

IBAN: **IT14 J 07601 01000 000004323805**

Intestatario: IREN S.p.A.

Il pagamento dovrà recare causale, generalità, indirizzo e ragione sociale del Richiedente

Ulteriori informazioni sulle modalità di pagamento sono presenti nel sito internet ireti.it.

Sarà cura di IRETI inviare la fattura dei corrispettivi corrisposti.

10.2. CORRISPETTIVO ECONOMICO PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE FOTOVOLTAICI EX DM 2 AGOSTO 2022 E DI IMPIANTI DI PRODUZIONE A MICROCOGENERAZIONE EX DM 16 MARZO 2017

Ai sensi dell'art. 13 del TICA, le richieste di connessione di impianti ex decreto ministeriale 2 agosto 2022 ovvero di impianti ex decreto ministeriale 16 marzo 2017 che richiedono, ai fini della connessione, lavori semplici limitati all'installazione delle apparecchiature di misura, comportano l'addebito da parte di IRETI al Richiedente del corrispettivo onnicomprensivo per la connessione pari a: € 100 + IVA.

10.3. CORRISPETTIVO ECONOMICO PER L'OTTENIMENTO DEL PREVENTIVO

Le richieste di nuova connessione o adeguamento della connessione esistente per le tipologie di cui al par. 7.1 devono presentare, all'atto della presentazione della richiesta di connessione, il pagamento del corrispettivo per l'ottenimento del preventivo a favore di IRETI, espresso in euro ai sensi dell'art. 6 comma 6 del TICA, come segue:

- i. € 30,00 + IVA per potenze in immissione richieste fino a 6 kW;
- ii. € 50,00 + IVA per potenze in immissione richieste superiori a 6 kW e fino a 10 kW;
- iii. € 100,00 + IVA per potenze in immissione richieste superiori a 10 kW e fino a 50 kW;
- iv. € 200,00 + IVA per potenze in immissione richieste superiori a 50 kW e fino a 100 kW;
- v. € 500,00 + IVA per potenze in immissione richieste superiori a 100 kW e fino a 500 kW;
- vi. € 1.500,00 + IVA per potenze in immissione richieste superiori a 500 kW e fino a 1.000 kW;
- vii. € 2.500,00 + IVA per potenze in immissione richieste superiori a 1.000 kW.

Causale da indicare nel pagamento: Richiesta connessione impianto di produzione - POD XXXXXXXXXXXXXXX

10.4. CORRISPETTIVO ECONOMICO PER LA CONNESSIONE

Ai sensi degli artt. 12 e 13 e relativi commi del TICA, il corrispettivo per la connessione in relazione al punto di immissione per le richieste di cui al par. 7.1, espresso in euro [€] escluso IVA è calcolato, in funzione delle differenti richieste, come segue:

- 1) Impianti alimentati da fonti rinnovabili, nel caso di centrali ibride rispettanti le condizioni di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 387/03 e nel caso di impianti di cogenerazione ad Alto Rendimento:

$$\min \begin{cases} A = CP_A + CM_A \cdot P \cdot D_A + 100 \\ B = CP_B + CM_B \cdot P \cdot D_B + 6000 \end{cases}$$

- 2) Impianti di produzione con nuova connessione e linea costituita in cavo interrato:

$$\min \begin{cases} A = CP_A + 2CM_A \cdot P \cdot D_A + 100 \\ B = CP_B + 2CM_B \cdot P \cdot D_B + 6000 \end{cases}$$

- 3) Impianti di produzione con nuova connessione e linea costituita in parte in cavo interrato e in parte in linea aerea:

$$\min \begin{cases} A = C_A \cdot P + CM_A \cdot P \cdot D_A \cdot \frac{D_{aereo}}{D_{totale}} + 2 \cdot CM_A \cdot P \cdot D_A \cdot \frac{D_{cavo}}{D_{totale}} + 100 \\ B = CP_B \cdot P + CM_B \cdot P \cdot D_B \cdot \frac{D_{aereo}}{D_{totale}} + 2 \cdot CM_B \cdot P \cdot D_B \cdot \frac{D_{cavo}}{D_{totale}} + 6000 \end{cases}$$

- 4) Impianti di produzione con adeguamento della connessione esistente e linea costituita in parte in cavo interrato e in parte in linea aerea:

$$\min \left(\begin{aligned} A &= C_A \cdot P + CM_A \cdot P \cdot D_A \cdot \frac{D_{aereo}}{D_{totale}} + CM_A \cdot P \cdot D_A \cdot \frac{D_{cavo}}{D_{totale}} + 100 \\ B &= CP_B \cdot P + CM_B \cdot P \cdot D_B \cdot \frac{D_{aereo}}{D_{totale}} + CM_B \cdot P \cdot D_B \cdot \frac{D_{cavo}}{D_{totale}} + 6000 \end{aligned} \right)$$

- 5) Impianti di produzione necessitanti di realizzazione nuova connessione per connessioni non raggiungibili con strada percorribile da automezzi o che siano separati dagli impianti di distribuzione esistenti da tratti di mare, di lago o laguna:

$$\min \left(\begin{aligned} A &= 3 \cdot C_A \cdot P + 3 \cdot CM_A \cdot P \cdot D_A \cdot \frac{D_{aereo}}{D_{totale}} + 3 \cdot CM_A \cdot P \cdot D_A \cdot \frac{D_{cavo}}{D_{totale}} + 100 \\ B &= 3 \cdot CP_B \cdot P + 3 \cdot CM_B \cdot P \cdot D_B \cdot \frac{D_{aereo}}{D_{totale}} + 3 \cdot CM_B \cdot P \cdot D_B \cdot \frac{D_{cavo}}{D_{totale}} + 6000 \end{aligned} \right)$$

Nel calcolo dei suddetti corrispettivi sono da intendersi le seguenti voci:

- CP_A [€/kW]: Corrispettivo per unità di potenza ai sensi dell'art. 12 comma 1 del TICA;
- CP_B [€/kW]: Corrispettivo per unità di potenza ai sensi dell'art. 12 comma 1 del TICA;
- P [kW] = potenza ai fini della connessione ai sensi dell'art. 1 comma 1, lettera z) del TICA;
- CM_A [€/(kW·km)]: Corrispettivo per unità di potenza al km ai sensi dell'art. 12 comma 1 del TICA;
- CM_B [€/(kW·km)]: Corrispettivo per unità di potenza al km ai sensi dell'art. 12 comma 1 del TICA;
- D_A [km]: Distanza in linea d'aria tra il punto di connessione e la più vicina cabina di trasformazione media/bassa tensione del Gestore di Rete in servizio da almeno 5 (cinque) anni, espressa in km con due cifre decimali, ai sensi dell'art. 12 comma 1 del TICA;
- D_B [km]: Distanza in linea d'aria tra il punto di connessione e la più vicina stazione di trasformazione alta/media tensione del Gestore di Rete in servizio da almeno 5 (cinque) anni, espressa in km con due cifre decimali, ai sensi dell'art. 12 comma 1 del TICA;
- D_{aereo} [km]: Lunghezza reale della linea aerea di connessione ai sensi dell'art. 12 comma 3 del TICA;
- D_{cavo} [km]: Lunghezza reale della linea di connessione realizzata in cavo interrato ai sensi dell'art. 12 comma 3 del TICA;
- D_{totale} [km] = $D_{aereo} + D_{cavo}$ [km]: Lunghezza totale della linea di connessione ai sensi dell'art. 12 comma 3 del TICA.

Il Richiedente, contestualmente all'accettazione del preventivo, dovrà inviare a IRETI la documentazione attestante l'avvenuto pagamento del 30% del suddetto corrispettivo, al netto degli eventuali interventi realizzati in proprio dal Richiedente.

La documentazione attestante il pagamento della restante quota del 70% dovrà essere trasmessa contestualmente alla comunicazione di completamento opere necessarie alla realizzazione fisica della connessione e esplicitamente richieste e indicate nell'offerta commerciale.

Come previsto dall'art. 12 comma 6 del TICA, qualora queste ultime non fossero richieste, il Richiedente, nel caso di corrispettivi per la connessione per importi fino a 2.000 €, in alternativa al pagamento dilazionato in 30% + 70% dell'importo complessivo del corrispettivo per la connessione, può provvedere al pagamento del 100% del corrispettivo per la connessione in un'unica soluzione contestualmente all'accettazione del preventivo trasmettendo la relativa attestazione di pagamento.

Causale da indicare nel pagamento: Connessione impianto di produzione - Accettazione preventivo XXXXXX

10.5. CORRISPETTIVO ECONOMICO PER ADEGUAMENTO DELLA CONNESSIONE ESISTENTE CON INTERVENTI NON ALTERANTI LA CONFIGURAZIONE IMPIANTISTICA

Ai sensi dell'art. 6 comma 7 del TICA, le richieste di adeguamento della connessione esistente, qualora relative a interventi sull'impianto di produzione non alteranti la configurazione inserita in GAUDÌ o sull'impianto elettrico dell'utente e non comportanti interventi di IRETI sul punto di connessione o sulla rete esistente, né la realizzazione di sviluppi di rete, non comportano il pagamento di nessun corrispettivo a favore del Gestore di Rete.

Si faccia riferimento al par.7.1 per le casistiche differenti da quanto indicato nel presente comma.

10.6. CORRISPETTIVO ECONOMICO PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DI POTENZA INFERIORE A 800 W

Ai sensi dell'art. 6 comma ter.1 della delibera 315/2020/R/eel, non si ritiene dovuto il pagamento di alcun corrispettivo per le richieste di connessione di cui al presente comma e effettuate mezzo di Comunicazione Unica.

10.7. CORRISPETTIVO ECONOMICO PER LE ATTIVITÀ INERENTI I PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI

Ai sensi degli artt. 9 commi 2, 7, 9, 11, 12 del TICA, il corrispettivo per le attività inerenti gli adempimenti autorizzativi necessari alla connessione dell'impianto di produzione di cui all'Allegato 2, calcolato e definito da IRETI considerando il valore medio delle singole pratiche autorizzative componenti il procedimento autorizzativo, è pari a:

- 1) Gestione globale iter autorizzativo: € 3.463,00 + IVA;
- 2) Predisposizione sola documentazione: € 2.078,00 + IVA;
- 3) Ottenimento servitù per singola proprietà interessata (escluse attività di Indennità di servitù e onere per registrazione dell'atto): € 553,00 + IVA.

10.8. CORRISPETTIVO ECONOMICO PER IL COLLAUDO DELL'IMPIANTO DI RETE PER LA CONNESSIONE

Ai sensi dell'art. 16 commi 3, e 5 del TICA, il corrispettivo a copertura dei costi sostenuti per le attività di collaudo di cui al par. 7.13.2, variante in funzione del numero di ore, di risorse impiegate e di dimensioni dell'opera, è composto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dalle seguenti componenti:

- 1) Corrispettivo unitario di collaudo
Rappresenta il corrispettivo a copertura dei costi sostenuti da IRETI per l'effettuazione dell'attività di collaudo. A titolo esemplificativo e non esaustivo, per ciascuna delle tre fasi, lo stesso è calcolato da IRETI come di seguito in funzione della risorsa necessaria:
 - a) Corrispettivo unitario di collaudo a copertura delle verifiche documentali: €/h 35,00 + IVA
 - b) Corrispettivo unitario di collaudo a copertura delle verifiche di corretta e regolare esecuzione dei lavori di realizzazione dell'impianto di rete: €/h 35,00 + IVA (ogni 50 m di opera)

- c) Corrispettivo unitario di collaudo a copertura delle attività di collaudo al termine dei lavori di realizzazione dell'impianto di rete: 35,00 €/h + IVA
- 2) Corrispettivo di collaudo a preventivo
Rappresenta il corrispettivo di collaudo definito nel preventivo per la connessione o nella STMD e aggiornato in funzione di ogni aggiornamento della soluzione tecnica.
- 3) Corrispettivo di collaudo a conguaglio
Rappresenta il corrispettivo definito sulla base della soluzione tecnica realizzata e delle verifiche in campo realmente effettuate. Esso è considerante anche gli eventuali ulteriori collaudi finali nei casi di esito negativo dei precedenti effettuati.

Il pagamento dei suddetti corrispettivi è da intendersi a carico del Richiedente anche qualora le attività di verifica abbiano esito negativo.

10.9. CORRISPETTIVO ECONOMICO PER IL PUNTO DI PRELIEVO

Ai sensi dell'Allegato C alla delibera 568/2020/R/eel, qualora non si verificano variazioni rispetto alle vigenti condizioni relative al punto di connessione in prelievo, non si ritiene dovuto il pagamento di alcun corrispettivo.

E' fatto esplicito riferimento a quanto indicato nella delibere di riferimento per le casistiche differenti da quanto indicato al presente paragrafo.

10.10. CORRISPETTIVO ECONOMICO PER LA VOLTURA DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE

Ai sensi dell'art. 35bis comma 3 del TICA, le richieste di voltura, qualora la richiesta di voltura di cui al par. 11.1 sia relativa a una richiesta di connessione di impianto di produzione non ancora attivo, il Richiedente la voltura è tenuto al pagamento del corrispettivo a copertura degli oneri amministrativi previsto dall'articolo 28 comma 1 del Testo Integrato Connessioni pari, per il periodo di riferimento, a: € 25.81 + IVA.

Causale da indicare nel pagamento: Richiesta TICA – Voltura impianto di produzione POD ITXXXXXXXXXX

11. MODIFICHE ALLO STATO DELLA RICHIESTA DI CONNESSIONE

11.1. VOLTURA DELLA RICHIESTA DI CONNESSIONE

11.1.1. TIPOLOGIA DI VOLTURA

Il Richiedente la voltura dell'impianto di produzione è tenuto a effettuare la richiesta di voltura in funzione della tipologia, come segue:

- a) Qualora la richiesta di voltura sia relativa a un impianto di produzione attivo e con contratto di fornitura di energia elettrica esistente, il Richiedente è tenuto a rivolgersi contestualmente al proprio Venditore e a IRETI, secondo le rispettive modalità operative;
- b) Qualora la richiesta di voltura sia relativa a un impianto di produzione attivo o non attivo ma privo di contratto di fornitura di energia elettrica esistente, il Richiedente è tenuto a rivolgersi unicamente a IRETI secondo le modalità operative indicate.

La voltura della pratica di connessione è ammessa in qualsiasi fase dell'iter di connessione e può essere finalizzata alle seguenti attività:

- a) Per impianti di produzione in stato di pre-attivazione, modifica unicamente del soggetto Richiedente la connessione dell'impianto di produzione;

- b) Per impianti di produzione in stato di pre-attivazione, modifica unicamente del soggetto Produttore associato all'impianto di produzione;
- c) Per impianti di produzione in stato di pre-attivazione, modifica del soggetto Richiedente e del soggetto Produttore associato all'impianto di produzione se non coincidenti nella stessa persona;
- d) Per impianti di produzione in stato di pre-attivazione, modifica del soggetto Richiedente e del soggetto Produttore associato all'impianto di produzione se coincidenti nella stessa persona;
- e) Per impianti di produzione in stato di post-attivazione, modifica del soggetto Produttore associato all'impianto di produzione coincidente con il Richiedente.

11.1.2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI VOLTURA

Il Richiedente la voltura, qualora si verifichi la modifica del Richiedente la connessione e/o del Produttore associato all'impianto di produzione, è tenuto comunicarlo a IRETI attraverso l'inserimento della richiesta nel Portale del Produttore IRETI oppure compilando e inviando il *Modulo di voltura* in funzione della tipologia di richiesta di cui al par. 11.1.1 (comprensivo obbligatoriamente degli allegati indicati) disponibile nel link [ireti.it | modulistica per la connessione | Modifica stato connessione Impianti di Produzione](http://ireti.it/modulistica_per_la_conneSSIONE_Modifica_stato_conneSSIONE_Impianti_di_Produzione), all'indirizzo ireti@pec.ireti.it e in copia conoscenza a connessioni_attive@ireti.it.

La richiesta di voltura, redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, deve contenere le seguenti informazioni:

- a) Il codice di rintracciabilità della pratica di connessione oggetto di voltura;
- b) Il codice CENSIMP dell'impianto di produzione a cui la pratica di connessione da volturare si riferisce, qualora l'impianto sia stato già registrato sul sistema GAUDI;
- c) L'indicazione riguardo la tipologia di voltura di cui par.11.1.1;
- d) La data a decorrere dalla quale si richiede che la voltura abbia effetto;
- e) I dati identificativi del soggetto subentrante e del soggetto cedente. A tal fine la domanda dovrà contenere almeno i dati di cui al comma 6.3, lettere z) e aa), di entrambi i soggetti;
- f) Qualora la richiesta di voltura sia inerente la modifica del Richiedente quale soggetto diverso dal Produttore associato all'impianto di produzione, copia del mandato con rappresentanza rilasciato dal Produttore al soggetto subentrante (nuovo Richiedente);
- g) Qualora la richiesta di voltura sia inerente la modifica del Produttore associato all'impianto di produzione quale soggetto diverso dal Richiedente, copia del mandato con rappresentanza rilasciato dal Produttore subentrante al soggetto Richiedente;
- h) Qualora la richiesta di voltura comporti le modifiche sul Portale GAUDI da parte di IRETI; il mandato con rappresentanza al Gestore di Rete per l'aggiornamento dei suddetti dati del Produttore associato all'impianto oggetto della pratica di connessione da volturare;
- i) La dichiarazione di presa visione e accettazione delle condizioni previste nei contratti in essere e già sottoscritti dal soggetto cedente, di disponibilità del sito oggetto dell'installazione degli impianti per la produzione di energia elettrica, rinnovando con ciò la medesima dichiarazione già effettuata dal soggetto cedente all'atto della richiesta di connessione e di la titolarità degli atti autorizzativi inerenti la pratica in oggetto già rilasciati dalle competenti autorità;
- j) La dichiarazione del soggetto cedente recante il nulla osta necessario per poter concludere positivamente la voltura a decorrere dalla data indicata nella richiesta di voltura e concordata con il subentrante;

- k) La documentazione attestante l'avvenuto pagamento del corrispettivo a copertura degli oneri amministrativi previsto dall'articolo 28, comma 1, del Testo Integrato Connessioni.

IRETI, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta di voltura, provvede a:

- 1) Verificare la rispondenza dei dati indicati al par. 11.1.2;
- 2) Verificare la rispondenza tra il soggetto registrato nel sistema GAUDÌ come Produttore per l'impianto di produzione oggetto della pratica da volturare e il soggetto indicato nella richiesta di voltura come Produttore prima del perfezionamento della voltura stessa;
- 3) Verifica la conformità della richiesta di voltura a quanto previsto dal presente documento.
- 4) Comunicare a mezzo PEC al soggetto cedente e cessionario, qualora l'esito delle verifiche sia negativo, l'informativa con dettaglio sulle relative motivazioni;
- 5) Comunicare a mezzo PEC al soggetto cedente e cessionario, qualora l'esito delle verifiche sia positivo, la positiva conclusione della richiesta di voltura con indicazione della data di decorrenza della stesa, come da indicazione fornita dal Richiedente.

11.2. RINUNCIA ALLA RICHIESTA DI CONNESSIONE DA PARTE DEL RICHIEDENTE

Il Richiedente qualora opti per la rinuncia alla richiesta di connessione è tenuto comunicarlo a IRETI compilando e inviando il *Modulo rinuncia pratica di connessione* (comprensivo obbligatoriamente degli allegati indicati) disponibile nel link ireti.it | [modulistica per la connessione](#) | [Modifica stato connessione Impianti di Produzione](#), all'indirizzo ireti@pec.ireti.it e in copia conoscenza a connessioni_attive@ireti.it.

11.3. DECADENZA RICHIESTA DI CONNESSIONE

Qualora, ai sensi di quanto disposto dal TICA, si verifichi la decadenza della pratica di connessione IRETI è tenuto a informare il Richiedente a mezzo di comunicazione PEC, con indicazione della causa e della data di decadenza.

11.4. MESSA IN CONSERVAZIONE DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE

Il Produttore, qualora richieda di mettere in conservazione la propria UP o il proprio impianto di produzione, è tenuto a comunicarlo a IRETI compilando e inviando il *Modulo Dismissione/Messa in conservazione* (comprensivo obbligatoriamente degli allegati indicati) disponibile nel link ireti.it | [modulistica per la connessione](#) | [Modifica stato connessione Impianti di Produzione](#), all'indirizzo ireti@pec.ireti.it e in copia conoscenza a connessioni_attive@ireti.it.

La messa in conservazione dell'impianto di produzione comporta l'interruzione dell'attività di produzione, con possibilità di permanente apertura del dispositivo di generatore, senza dismissione dello stesso.

Le apparecchiature di misura presenti e non più utilizzate restano installate seppur non siano effettuate le attività di raccolta, di validazione, registrazione e di messa a disposizione delle misure dell'energia elettrica. Il Produttore, per il periodo di messa in conservazione, in relazione alle predette apparecchiature di misura, è tenuto a riconoscere a IRETI, se previsto, il corrispettivo relativo all'attività di installazione e manutenzione.

11.5. RIATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE

Il Produttore, qualora voglia riattivare l'UP o l'impianto di produzione successivamente alla messa in conservazione della/o stessa/o, è tenuto a comunicarlo a IRETI compilando e inviando il *Modulo Riattivazione* (comprensivo obbligatoriamente degli allegati indicati) disponibile nel link ireti.it | [modulistica per la connessione](#) | [Modifica stato connessione Impianti di Produzione](#), all'indirizzo ireti@pec.ireti.it e in copia conoscenza a connessioni_attive@ireti.it.

Il Richiedente è tenuto a riconoscere a IRETI il corrispettivo, definito ai sensi del TIC, a copertura dei costi sostenuti ai fini delle attività di propria competenza.

Ai fini dell'attivazione della connessione si applicano le disposizioni previste dal comma 10.6 del TICA.

Nel caso in cui, ai fini della riattivazione, si rendono necessarie modifiche della connessione esistente, il Richiedente è tenuto a presentare a IRETI l'apposita richiesta di cui all'articolo 6, in luogo della richiesta di riattivazione.

11.6. DISMISSIONE DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE

Il Produttore, qualora richieda di dismettere la propria UP o il proprio impianto di produzione, è tenuto a comunicarlo a IRETI compilando e inviando il *Modulo Dismissione/Messa in conservazione* (comprensivo obbligatoriamente degli allegati indicati) disponibile nel link [ireti.it | modulistica per la connessione | Modifica stato connessione Impianti di Produzione](http://ireti.it/modulistica_per_la_connezione_Modifica_stato_connezione_Impianti_di_Produzione), all'indirizzo ireti@pec.ireti.it e in copia conoscenza a connessioni_attive@ireti.it.

Il Richiedente, contestualmente all'inoltro della comunicazione a IRETI, è tenuto a effettuare la richiesta di dismissione dell'impianto di produzione anche nel portale GAUDI' di TERNA (secondo le modalità da TERNA definite).

IRETI, successivamente alla verifica della richiesta, è tenuto a rimuovere le apparecchiature di misura presenti non più necessarie per effetto della dismissione per le quali è il soggetto responsabile dell'attività di installazione e manutenzione e a convalidare la richiesta inserita in GAUDI' dal Richiedente.

Il Richiedente, in relazione alle predette apparecchiature di misura, non è tenuto a corrispondere a IRETI alcun corrispettivo per il servizio di misura.

12. CONFIGURAZIONI TISSPC PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE E CONSUMO

Ai sensi della dell'Allegato A alla delibera 578/2013/R/eel, (Testo Integrato dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo – TISSPC) si riportano, in ordine alfabetico, le definizioni e caratteristiche minime necessarie per la regolazione dei SSPC e per presentazione delle richieste di connessione.

a) Altri Autoproduttori (AA)

Gli utenti autoproduttori non rientranti nei SAP. Vi rientrano le cooperative storiche senza rete, le altre cooperative storiche in relazione ai soli soci connessi ad una rete terza, i consorzi storici senza rete, gli altri consorzi storici in relazione ai soli soci connessi ad una rete terza e le persone fisiche o giuridiche che producono energia elettrica e la utilizzano per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante, per la parte di energia elettrica che per le predette finalità viene trasportata tramite la rete pubblica;

b) Altri Sistemi Esistenti (ASE)

Sistemi, non già rientranti nelle altre configurazioni definite con il presente provvedimento nell'ambito degli SSPC, in cui una linea elettrica di trasporto collega una o più unità di produzione gestite, in qualità di Produttore, dalla medesima persona giuridica o da persone giuridiche diverse purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario, ad una unità di consumo gestita da una persona fisica in qualità di cliente finale o ad una o più unità di consumo gestite, in qualità di cliente finale, dalla medesima persona giuridica o da persone giuridiche diverse purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario;

c) Altri Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (ASSPC)

Insieme dei sistemi efficienti di utenza (SEU), dei sistemi esistenti equivalenti ai sistemi efficienti di utenza diversi dalle cooperative storiche e dai consorzi storici, degli Altri Sistemi di Autoproduzione (ASAP) e degli Altri Sistemi Esistenti (ASE), appartenenti alle sottocategorie di SSPC;

d) Altro Sistema di Autoproduzione (ASAP)

Sistema in cui una persona fisica o giuridica produce energia elettrica e, tramite collegamenti privati, la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante;

e) AutoProduttore

Persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante, nonché per uso dei soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, 1643, degli appartenenti ai consorzi o società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e per gli usi di fornitura autorizzati nei siti industriali anteriormente al 1 aprile 1999. In particolare, gli autoproduttori possono essere suddivisi in due sottoinsiemi: i Sistemi di Autoproduzione (SAP) e gli altri Autoproduttori (AA);

f) Cliente Finale

Persona fisica o giuridica che non esercita l'attività di distribuzione e che preleva l'energia elettrica, per la quota di proprio uso finale, da una rete pubblica anche attraverso reti o linee private;

g) Sistema di autoproduzione (SAP)

Sistema in cui una persona fisica o giuridica produce energia elettrica e, tramite collegamenti privati, la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante, nonché per uso dei soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 1643/62, degli appartenenti ai consorzi o società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e per gli usi di fornitura autorizzati nei siti industriali anteriormente al 1 aprile 1999;

h) Sistemi Efficienti di Utenza (SEU)

Sistema in cui uno o più impianti di produzione di energia elettrica, con potenza complessivamente non superiore a 20 MW_e e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentati da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad Alto Rendimento, gestiti dal medesimo Produttore, eventualmente diverso dal cliente finale, sono direttamente connessi, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, all'unità di consumo di un solo cliente finale (persona fisica o giuridica) e sono realizzati all'interno di un'area, senza soluzione di continuità, al netto di strade, strade ferrate, corsi d'acqua e laghi, di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente e da questi, in parte, messa a disposizione del Produttore o dei proprietari dei relativi impianti di produzione;

i) Sistemi Esistenti Equivalenti ai Sistemi Efficienti di Utenza (SESEU)

Sono realizzazioni soddisfacenti tutti i requisiti di cui ai seguenti punti i e ii e almeno uno dei requisiti di cui ai punti iii, i. e v:

- i. Realizzazioni per le quali l'iter autorizzativo, relativo alla realizzazione di tutti gli elementi principali (unità di consumo e di produzione, relativi collegamenti privati e alla rete pubblica) che le caratterizzano è stato avviato in data antecedente al 4 luglio 2008;
- ii. Sistemi esistenti alla data di entrata in vigore del TISSPC (1 gennaio 2014), ovvero sono sistemi per cui, alla predetta data, sono stati avviati i lavori di realizzazione ovvero sono state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
- iii. Sistemi che rispettano i requisiti dei SEU;

- iv. Sistemi che connettono, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, esclusivamente unità di produzione e di consumo di energia elettrica gestite dal medesimo soggetto giuridico che riveste, quindi, il ruolo di Produttore e di unico cliente finale all'interno di tale sistema. L'univocità del soggetto giuridico deve essere verificata alla data di entrata in vigore del TISSPC (1 gennaio 2014) ovvero, qualora successiva, alla data di entrata in esercizio del predetto sistema;
- v. Sistemi semplici di produzione e consumo (SSPC)¹ già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

j) Sistemi Esistenti Equivalenti ai Sistemi Efficienti di Utenza di tipo A (SESEU-A)

Sistemi soddisfacenti i requisiti di cui alla precedente lettera i) ai punti i, ii e iv.

k) Sistemi Esistenti Equivalenti ai Sistemi Efficienti di Utenza di tipo B (SESEU-B)

Sistemi soddisfacenti i requisiti di cui alla precedente lettera i) ai punti i, ii e iii, nonché, a decorrere dall'1 Gennaio 2016, i sistemi rientranti tra i SESEU-C che soddisfano i requisiti di cui agli artt. 26 commi 1 e/o 2 del TISSPC.

l) Sistemi Esistenti Equivalenti ai Sistemi Efficienti di Utenza di tipo C (SESEU-C)

Sistemi soddisfacenti i requisiti di cui alla precedente lettera i) ai punti i, ii e v.

m) Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC)

Insieme dei sistemi elettrici, connessi direttamente o indirettamente alla rete pubblica, all'interno dei quali il trasporto di energia elettrica per la consegna alle unità di consumo che li costituiscono non si configura come attività di trasmissione e/o di distribuzione, ma come attività di autoapprovvigionamento energetico;

n) Unità di Produzione (UP)

Insieme di uno o più gruppi di generazione connessi alle reti pubbliche anche per il tramite di linee dirette o di reti interne d'utenza e nella disponibilità di un utente del dispacciamento, raggruppati secondo le modalità definite da Terna nel cap. 4 al Codice di rete ed approvate dall'Autorità, e tali che le immissioni di energia elettrica relativi a tale insieme siano misurabili autonomamente. Le unità di pompaggio sono considerate unità di produzione.

12.1. BENEFICI TARIFFARI PREVISTI DALLA LEGGE PER I SEU E I SESEU

Qualora, in riferimento alla realizzazione del nuovo impianto rientrante in una delle categorie degli ASSPC, si voglia procedere a richiedere la qualifica di SESEU o SEU, entro 60 (sessanta) giorni solari dalla data di entrata in esercizio dell'ASSPC nella sua ultima configurazione, al termine dell'iter di connessione, il Produttore e il cliente finale sono tenuti a inoltrare al GSE, secondo modalità dallo stesso definite, una richiesta congiunta con indicazione del referente unico.

Qualora la presente richiesta sia inviata al GSE oltre il termine ultimo previsto dalla data di entrata in esercizio dell'ASSPC, i benefici previsti per i sistemi efficienti di utenza (tipo SESEU-A, i SESEU-B e i SEU) ove spettanti, saranno applicati a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di invio della richiesta al GSE.

Ai sensi del D.lgs. 115/08, i sistemi SEU e SESEU sono tenuti al pagamento degli oneri di rete (tariffe di trasmissione e distribuzione) e di sistema in relazione alla sola quota parte di energia prelevata dalla rete pubblica.

Gli altri sistemi SSPC sono tenuti al pagamento, in funzione delle caratteristiche della connessione, degli oneri

¹ SSPC: insieme dei sistemi elettrici, connessi direttamente o indirettamente alla rete pubblica, all'interno dei quali il trasporto di energia elettrica per la consegna alle unità di consumo che li costituiscono non si configura come attività di trasmissione e/o di distribuzione, ma come attività di autoapprovvigionamento energetico.

di rete in relazione alla sola quota parte di energia prelevata.

Gli oneri di sistema saranno ricaricati sull'energia elettrica complessivamente consumata all'interno del sistema e non solo sulla quota parte prelevata da rete.

13. ALLEGATI TECNICI

13.1. ALLEGATO 1 – SOLUZIONI TECNICHE E COSTI MEDI PER GLI IMPIANTI DI RETE

Le soluzioni tecniche standard e i costi medi relativi alla realizzazione degli impianti di rete per la connessione in Bassa (BT) e Media Tensione (MT) sono indicati nell'Allegato 1, disponibile al link ireti.it | [Modalità di connessione e condizioni contrattuali | Allegato 1.](#)

13.2. ALLEGATO 2 – PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI PER GLI IMPIANTI DI RETE

I procedimenti autorizzativi per la connessione e l'esercizio dell'impianto di produzione e le modalità di scelta da parte del Richiedente in materia di gestione dei procedimenti autorizzativi sono indicati nell'Allegato 2, disponibile link ireti.it | [Modalità di connessione e condizioni contrattuali | Allegato 2.](#)

13.3. ALLEGATO 3 – SPECIFICA TECNICA PER LA MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA

Le indicazioni e modalità di connessione delle apparecchiature di misura relative al servizio di misura dell'energia elettrica prelevata, immessa e prodotta sono indicate nell'Allegato 3, disponibile link ireti.it | [Modalità di connessione e condizioni contrattuali | Allegato 3.](#)

13.4. ALLEGATO 4 – STANDARD TECNICI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RETE

Gli standard tecnici e le specifiche tecniche di progetto degli impianti di rete per le connessioni alla rete esercita in BT e MT sono indicati nell'Allegato 4, disponibile link ireti.it | [Modalità di connessione e condizioni contrattuali | Allegato 4.](#)

Qualora la richiesta di connessione sia inerente la rete Alta Tensione (AT) di IRETI integrata con la Rete di Trasmissione Nazionale (RTN), IRETI richiede la conformità della connessione nel rispetto delle Regole Tecniche redatte dal Gestore della RTN.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda, al link www.terna.it - [Documenti Tecnici | Monografie Tecniche e Specifiche Tecniche.](#)

14. RIFERIMENTI IRETI

IRETI rende disponibili i seguenti recapiti ai fini di eventuali comunicazioni necessarie ai soggetti di interesse.

- Email: connessioni_attive@ireti.it
- PEC: ireti@pec.ireti.it